

SCHEMI DI ORDINANZE TIPO
PER INTERVENTI DI PROTEZIONE
CIVILE

Associazione Volontari Protezione Civile - Cesano Maderno

SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE

AI Sigg. Sindaci
Dell'area Briantea

Insieme alla migliore organizzazione ed allo sforzo di valorizzare e promuovere il volontariato e la sensibilizzazione della popolazione e delle scuole, intendiamo offrire una serie di supporti a tutti i Comuni, iniziando da questo C.D., primo strumento facilmente utilizzabile nel momento dell'emergenza.

A breve verrà presentato il Programma Comunale che ha lo scopo di contribuire ad una migliore organizzazione delle attività del delicato settore della Protezione Civile, attraverso l'adozione di un valido sistema di gestione per i momenti di rischio.

I Piani Comunali di Protezione Civile, la cui redazione è obbligo di legge, costituiscono parallelamente un fondamentale supporto tecnico alle decisioni dei Sindaci, che hanno autorità e potere decisionale attraverso lo strumento dell'ordinanza.

Confidando in una sempre più attiva collaborazione, si porgono i migliori saluti.

Il Coordinatore
Giancarlo Costa

INDICE

IL POTERE DI ORDINANZA NEL QUADRO DEL SISTEMA DELLA PROTEZIONE CIVILE	PAG. 2
ORDINANZE:	
ISTITUZIONE UFFICIO DI CRISI	PAG. 5
SGOMBERO EDIFICI	PAG. 6
REQUISIZIONE IMMOBILE	PAG. 7
TEMPORANEA SISTEMAZIONE ALLOGGIATIVA	PAG. 8
TEMPORANEA SISTEMAZIONE ALLOGGIATIVA IN EDIFICIO SCOLASTICO	PAG. 9
CHIUSURA PRECAUZIONALE SCUOLE	PAG. 10
TRANSENNAMENTO	PAG. 11
ISTITUZIONE INVERSIONE SENSO DI MARCIA	PAG. 12
ISTITUZIONE Z.T.L.	PAG. 13
ISTITUZIONE DOPPIO SENSO DI CIRCOLAZIONE SU STRADA A SENSO UNICO	PAG. 14
SOSPENSIONE AREA PEDONALE	PAG. 15
ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA	PAG. 16
ESECUZIONE LAVORI STRADALI	PAG. 17
DEMOLIZIONE	PAG. 18
IMPIEGO MAESTRANZE	PAG. 19
REQUISIZIONE MEZZI	PAG. 20
REQUISIZIONE MEZZI TRASPORTO PERSONE	PAG. 21
SOSPENSIONE ATTIVITÀ PRODUTTIVE GENERALI	PAG. 22
SGOMBERO CIMITERO (ESTUMULAZIONI)	PAG. 23
SGOMBERO CIMITERO (ESUMAZIONI)	PAG. 24
ACQUA POTABILE	PAG. 25
ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO	PAG. 26
FONTI IRRIGUE	PAG. 27
BLOCCO ATTIVITÀ E/O SGOMBERO SOSTANZE	PAG. 28
ABITATO	PAG. 29
GESTIONE RIFIUTI IN FORMA SPECIALE	PAG. 30
AVVELENAMENTO E/O TOSSINFEZIONE ALIMENTARE (SEQUESTRO)	PAG. 31
AVVELENAMENTO E/O TOSSINFEZIONE ALIMENTARE (CHIUSURA)	PAG. 32
ORDINANZA PER EMERGENZA NUCLEARE CON TESTO DI COMMENTO	PAG. 33
ORDINANZA DI ALLEVAMENTO INFETTO CON TESTO DI COMMENTO	PAG. 37
ORDINANZA DI ABBATTIMENTO E DISTRUZIONE DEGLI ANIMALI	PAG. 41
ARTICOLI TRATTI DAL QUOTIDIANO "IL SOLE 24ORE"	PAG. 42
PROPOSTA DELIBERAZIONE DI APPROVAZIONE PROGETTO	PAG. 44
PROPOSTA LETTERA D'INVITO	PAG. 45

IL POTERE DI ORDINANZA NEL QUADRO DEL SISTEMA DELLA PROTEZIONE CIVILE (L. 225/92)

Competenze degli Organi statali periferici e degli Enti Locali.

Al fine di esaminare in modo sufficientemente esauriente - sia pure a grandi linee - il sistema della Protezione Civile quale è stato designato dal Legislatore della legge n. 225/92, occorre premettere un breve cenno sull'evoluzione del concetto di "Protezione Civile", in Italia, nell'arco degli ultimi cento anni.

Le grandi catastrofi che funestarono l'inizio del secolo (basti pensare al terremoto di Messina e Reggio Calabria del 1908, al terremoto della Marsica del 1915 e così via) vennero certamente affrontate con l'impiego il più possibile rapido dei mezzi di soccorso coordinati dall'azione dei Prefetti quali rappresentanti del Potere esecutivo nelle Province; ma si trattava per lo più di soccorso portato a mezzo di forze militari e dei Corpi ausiliari dotati di organizzazione di tipo militare, quali la Croce Rossa.

Tale retaggio si ritrova fino al secondo dopoguerra, quando in progetti di legge (mai approvati) degli anni '50, e soprattutto nella dottrina, il concetto di "protezione civile" è strettamente legato a quello di "difesa civile"; e come è noto la "difesa civile" comprende tutte le attività, poste in essere da Enti ed Amministrazioni Civili e Militari, tese a salvaguardare per quanto possibile la vita e l'incolumità della popolazione in caso di conflitto.

La prima definizione ufficiale di "protezione civile" si ha nell'art. 2 della legge 8 dicembre 1970 n. 996: tale definizione è però limitata ai "servizi di emergenza, di soccorso e di assistenza in favore delle popolazioni colpite da calamità naturali o catastrofi".

Ben più ampia è la definizione contenuta nell'art. 1 del regolamento di esecuzione della legge 996/70, approvato con D.P.R. 06/02/1981 n. 66. Tale norma ricomprende nel concetto di "protezione civile" le attività di:

- prevenzione degli eventi calamitosi;
 - (1) predisposizione ed attuazione dei servizi di soccorso;
- ⇒ coordinamento di tutti gli interventi, da qualunque Ente o Amministrazione vengano effettuati.

Si ha in tale definizione il primo segnale di una evoluzione dottrinale e normativa che trova compimento nell'art. 3 della legge 24.02.1992 n. 225 che ricomprende le attività di "previsione", "prevenzione", "soccorso" e "superamento dell'emergenza".

Perché parliamo di "sistema della Protezione Civile"?

La Protezione Civile non è un Corpo, un Ente o un'Amministrazione: non lo è mai stata. Come facilmente rilevabile dalla lettura dell'articolo 6 della legge 225/92, la Protezione Civile è un vero e proprio "sistema" nel quale le competenze di ogni componente devono armonizzarsi e rendersi complementari, senza sovrapposizioni che inevitabilmente creano ritardi, disservizi e disfunzioni in un settore nel quale è in gioco la vita umana e l'incolumità di persone e beni.

In tale complesso ed articolato sistema - destinato a rimanere tale anche dopo le eventuali riforme della legge 225/92 di cui da qualche tempo si parla negli ambienti più autorevoli - si inquadra il potere di ordinanza conferito in via generale, e non solo dalla specifica legislazione di protezione civile, ad alcuni soggetti particolarmente rilevanti del "sistema".

Le uniche ordinanze espressamente previste dalla legge 225/92 sono quelle contemplate all'art. 5.

La predetta norma individua due categorie di ordinanze

- ordinanze "in deroga ad ogni disposizione urgente, e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico" per l'attuazione degli interventi di emergenza (art. 5, comma 2);
- ⇒ ordinanze "finalizzate ad evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose" emanate dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro per il Coordinamento della Protezione Civile (nell'attuale Governo tale figura è incarnata dal Ministro dell'Interno) (art. 5, comma 3).

Mentre per quest'ultima categoria è chiaramente individuato il soggetto che ha la potestà di emanare l'atto, per le ordinanze del primo tipo vi è il richiamo a "quanto previsto dagli articoli 12,13,14,15 e 16" della legge, concernenti rispettivamente le competenze delle Regioni, delle Province, dei Prefetti, dei Comuni e dei Sindaci, ed infine le speciali disposizioni riguardanti l'ordine delle competenze nella Regione Autonoma Valle d'Aosta. Appare legittimo ritenere che ciascuno dei soggetti contemplati nelle predette sia abilitato, ricorrendone i presupposti, ad adottare le ordinanze in argomento.

Entrambe le categorie di provvedimenti, per essere adottate necessitano di due presupposti precisamente individuati dalla legge:

- ⇒ che si sia verificato un evento di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c) della legge 225/92 (calamità naturali, catastrofi o altri eventi che, per intensità o estensione, debbano essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari);
- che, a seguito del verificarsi di tale evento, il Consiglio dei Ministri - su proposta del Presidente del Consiglio ovvero, per sua delega, del Ministro per il Coordinamento della Protezione Civile, abbia deliberato lo stato di emergenza, "determinandone durata ed estensione territoriale in stretto riferimento alla qualità ed alla natura degli eventi".

Schemi di Ordinanze ed. 2001 rev.01

La previsione della possibilità di avvalersi di "Commissari delegati" per l'attuazione degli interventi disposti con le ordinanze sopracitate si collega strettamente alla determinazione delle competenze dei Prefetti operata dall'articolo 14, ove è espressamente stabilito che "il Prefetto, a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza, opera - quale delegato del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per il Coordinamento della Protezione Civile - con i poteri di ordinanza in deroga stabiliti - per l'attuazione degli interventi di emergenza - dal comma 2 dell'articolo 5 (ordinanze della prima categoria)".

Poiché, come si è avuto modo di ricordare in precedenza, la Protezione Civile secondo la legislazione italiana costituisce un sistema generale in cui tutti gli Enti, le Amministrazioni e le Organizzazioni trovano spazio secondo le proprie specifiche competenze e professionalità, si deve ritenere che tutti i tipi di ordinanza "in deroga" previsti dal nostro ordinamento giuridico possano essere utilizzati nel campo della Protezione Civile.

Tali ordinanze non trovano il loro presupposto nella dichiarazione dello "stato di emergenza" deliberato dal Consiglio dei Ministri, ma in situazioni di fatto di volta in volta, che ne individuano specificatamente anche la titolarità soggettiva.

I provvedimenti sopracitati possono essere sommariamente schematizzati nelle seguenti categorie:

- Provvedimenti ex articolo 2 Testo Unico delle leggi di P.S. approvato con R.D. 18/06/1931 n. 773: adottabili dal Prefetto "nel caso di urgenza o per grave necessità pubblica";
- Provvedimenti ex articolo 19 Testo Unico della legge comunale e provinciale approvato con R.D. 03/03/1934, n. 387 e successive modifiche: adottabili dal Prefetto "in caso di urgente necessità";
 - ⇒ Provvedimenti di:
 - ⇒ Requisizione di beni mobili ed immobili (articolo 7 legge 20/03/1865 n. 2248 allegato E);
 - ⇒ Occupazione di beni immobili (articolo 7 legge 25/06/1865 n. 2359): adottabili dai Prefetti e, in caso d'urgenza, dai Sindaci;
 - ⇒ Provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sanità ed igiene, edilizia e polizia locale
 - "al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini", ex
 - art. 38 legge 08/06/1990 n. 142: adottabili dai Sindaci o - in via sostitutiva - dai Prefetti.

ISTITUZIONE UFFICIO DI CRISI

COMUNE..... PROV..... ORDINANZA SINDACALE.....
PROT..... ORDINANZA N. li.....

IL SINDACO

- Premesso che in data, un (descrizione dell'evento) ha causato danni alle persone, alle abitazioni ed alle strutture pubbliche e produttive del Comune di
- Considerato che la situazione è tale da aver causato la dichiarazione di emergenza nazionale e l'emanazione di ordinanza ex art. 5 della L. 225/92;
- Dato atto che sono gravemente danneggiati tutti gli edifici e le strutture pubbliche, dalle scuole ai cimiteri, che lo stesso comune è ospitato in containers, e che la gran parte dei cittadini è ospitata in tende e moduli abitativi. (oppure in strutture di emergenza);
- Considerato che la situazione come sopra esposta è tale da richiedere che sia istituito un ufficio per la gestione delle pratiche riguardanti il, in quanto, la Pianta organica del Comune non comprende professionalità tali che possano provvedere alla gestione delle pratiche legate all'emergenza, e contestualmente al coordinamento dell'ufficio;
- Considerato che l'art. 51, comma 5 bis della L. 142/90, come modificato dalla L. 127/97 prevede che nei comuni ove non è prevista la dirigenza il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi stabilisce i limiti, i criteri e le modalità per la stipulazione di contratti a tempo determinato di dirigenti, alte specializzazioni o Funzionari direttivi, e detta le condizioni per poter porre in essere tali contratti;
- Dato atto che tale possibilità non era stata prevista nel vigente regolamento (o che il regolamento non è stato ancora approvato);
- Considerato che la realtà dei fatti impone che, almeno nell'immediato, ed in attesa di poter porre in essere le procedure previste dalla norma, si provveda alla nomina di un responsabile dell'ufficio di nuova e necessaria istituzione, "gestione attività connesse agli interventi derivanti da (indicare l'evento)";
- Visto l'art. 38 della L. 08/06/1990, n. 142 e successive modificazioni ed integrazioni;
- Vista la legge 07-08-1990 n. 241;
- Vista la vigente normativa in materia;

ORDINA

- L'istituzione di un ufficio per la gestione dell'emergenza;

NOMINA

- Il.....(dati anagrafici del funzionario), il cui curriculum è allegato alla presente ordinanza, quale coordinatore e responsabile dello stesso, in quanto ha già operato in situazioni analoghe, e possiede la professionalità necessaria:

STABILISCE

- Che il compenso da corrispondere allo stesso venga fissato nella misura di L.....;

RENDE NOTO

- Che a norma dell'art. 6 della L. 07-08-1990 n. 241 il responsabile del provvedimento è il sig. il quale provvederà a sottoscrivere la convenzione con il predetto professionista, dopo aver adottato il necessario impegno di spesa;

AVVERTE

- Che contro la presente ordinanza quanti hanno interesse potranno fare ricorso al TAR Lombardia entro 60 giorni ed entro 120 giorni al Capo dello Stato, termini tutti decorrenti dalla pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio.
- Copia del presente provvedimento è trasmessa alla Regione Lombardia, alla Prefettura ed al COM territorialmente competenti.

IL SINDACO

SGOMBERO EDIFICI

COMUNE.....PROV.....ORDINANZA SINDACALE.....
PROT.....ORDINANZA N.....li.....

IL SINDACO

- Premesso che in data....., un (descrizione dell'evento) ha causato danni alle persone, alle abitazioni ed alle strutture pubbliche e produttive del Comune di
- Considerato che la situazione è tale da aver causato la dichiarazione di emergenza nazionale e l'emanazione di ordinanza ex art. 5 della L. 225/92; (1);
- Dato atto che i tecnici incaricati hanno presentato la relazione allegata in copia alla presente ordinanza, e segnalano che l'immobile sito in (indirizzo, e se possibile aggiungere l'identificazione catastale) di proprietà di, occupato dal nucleo familiare del sig..... è divenuto inagibile;
- Ritenuto di dover provvedere in merito, stante l'esigenza di tutelare la pubblica e privata incolumità;
- Vista la L. 08/06/1990, n. 142 e successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare l'art. -38;
- Vista la legge 07-08-1990, n. 241

ORDINA

- per i motivi esposti in premessa e che si intendono espressamente richiamati, al sig..... ed al suo nucleo familiare lo sgombero immediato dell'edificio sito in Comune di via.....(catastalmente individuato.....) e al sig..... proprietario dell'immobile di installare adeguata segnaletica che indichi l'inagibilità dell'edificio, e se del caso a transennare l'area antistante, e di eseguire gli interventi indicati nella relazione allegata, indispensabili per garantire la staticità dell'edificio, avvertendolo che se non adempisse nel termine digiorni il Comune provvederà direttamente con rivalsa di spese e trasmetterà rapporto all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 650 del C.P.
- (In caso di emergenza nazionale con oneri di transennamento a carico dello Stato si darà l'ordine di transennamento ed apposizione segnaletica direttamente al personale del comune, mentre per quanto riguarda il puntellamento o quant'altro si dovranno seguire le istruzioni volta per volta impartite)

RENDE NOTO

- Che a norma dell'art. 6 della L. 07-08-1990 n. 241 il responsabile del provvedimento è il sig..... il quale provvederà all'adozione di tutti gli atti successivi e conseguenti;

AVVERTE

- Che eventuali danni a persone e cose, derivanti dal mancato rispetto del presente provvedimento, saranno a carico del sig..... che ne risponderà in via civile, penale ed amministrativa;
- Che contro la presente ordinanza quanti hanno interesse potranno fare ricorso al Prefetto entro 30 giorni, al TAR Lombardia entro 60 giorni ed entro 120 giorni al Capo dello Stato, termini tutti decorrenti dalla data di notifica del presente provvedimento o della piena conoscenza dello stesso;
- Copia del presente provvedimento è pubblicata all'Albo del comune e notificata a..... e verrà trasmessa alla Regione Lombardia, alla Prefettura ed al COM territorialmente competenti.
- Sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza, i Vigili Urbani, le Forze dell'Ordine.

IL SINDACO

(1) senza questo capoverso lo schema di ordinanza è utilizzabile anche nel caso l'evento sia di proporzioni più limitate.

REQUISIZIONE IMMOBILE

COMUNE.....PROV.....ORDINANZA SINDACALE.....
PROT.....ORDINANZA N.li.....

IL SINDACO

- Premesso che in data....., un (descrizione dell'evento) ha causato danni alle persone, alle abitazioni ed alle strutture pubbliche e produttive del Comune di
- Considerato che la situazione è tale da aver causato la dichiarazione di emergenza nazionale e l'emanazione di ordinanza ex art. 5 della L. 225/92;
- Dato atto che a seguito dell'evento calamitoso si rende necessario, per (indicare lo scopo), procedere alla requisizione di (individuare il bene che si intende requisire, meglio se con i dati catastali), che risulta il più idoneo allo scopo;
- Dato atto che l'art. 7 dell'allegato E della L. 20.3.1865, n. 2248 prevede la possibilità di disporre di proprietà private o in pendenza di giudizio, per grave necessità, e ritenuto che l'attuale situazione sia da ritenersi a tutti gli effetti di grave necessità;
- Ritenuto di dover provvedere in merito, stante l'esigenza di
- Vista la L. 08/06/1990, n. 142 e successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare l'art. 38;
- Vista la legge 07/08/1990, n. 241;
- Vista la L. 20/03/1865, n. 2248 ed in particolare l'art. 7 dell'allegato E;

ORDINA

- La requisizione dell'immobile (ripetere l'individuazione dell'immobile) di proprietà di, per destinarlo a (indicare l'uso), a far tempo dalla data di notifica della presente ordinanza (e sino a quando non si sarà provveduto a, e comunque non oltre la data del.....) (1) con riserva di procedere con successivo provvedimento alla determinazione dell'indennità di requisizione, previa compilazione di apposito verbale di consistenza;

RENDE NOTO

- Che a norma dell'art. 6 della L. 07/08/1990, n. 241 il responsabile del provvedimento è il sig. il quale provvederà all'adozione di tutti gli atti successivi e conseguenti, e dei necessari impegni di spesa;

AVVERTE

- Che contro la presente ordinanza quanti hanno interesse potranno fare ricorso al Prefetto entro 30 giorni, al TAR Lombardia entro 60 giorni ed entro 120 giorni al Capo dello Stato, termini tutti decorrenti dalla data di notifica del presente provvedimento o della piena conoscenza dello stesso;
- Copia del presente provvedimento è pubblicata all'Albo del Comune e notificata a e verrà trasmessa alla Regione Lombardia, alla Prefettura ed al COM territorialmente competenti.
- Sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza, i Vigili Urbani, le Forze dell'Ordine.

IL SINDACO

(1) questa parte solo nel caso che il bene requisito possa essere restituito al proprietario dopo la sua utilizzazione, non nel caso il bene venga distrutto come ad esempio per i generi alimentari o subisca trasformazioni che lo rendano inidoneo all'uso originario ad esempio un'area agricola che viene urbanizzata per il posizionamento di moduli abitativi

TEMPORANEA SISTEMAZIONE ALLOGGIATIVA

COMUNE.....PROV.....ORDINANZA SINDACALE.....
PROT.....ORDINANZA N.....li.....

IL SINDACO

- Premesso che a causa di.....verificat...si il
..... riguardante....., per motivi di igiene e sanità
pubblica non è ulteriormente sostenibile la condizione in cui vive la famiglia
.....;
- Che il Comune non possiede, al momento, alloggi alternativi di proprietà pubblica da fornire alla famiglia;
- Che la famiglia non ha al momento soluzioni alternative di alloggio;
- ⇒ Visti gli art. 32 della L. 23.12.78, n. 883 e gli artt. 27, 32, 106 del D.P.R. 24.07.77, n. 616;
- Vista l'ordinanza sindacale n. del.....;
- ⇒ Visto l'art. 25 del D.P.R. 24.07.77, n. 616;
- Visto l'art.16 del D.P.R. 06.02.1981, n. 66;
- Visto l'art. 15 della L. 24.02.92, n. 225;
- Visto l'art. 38 della L. 08.06.1990, n. 142;
- Visti gli artt. 108 e 117 del D.l.vo 31.03.98, n. 112;

ORDINA

che la famiglia.....trovi temporanea sistemazione alloggiativa presso

RENDE NOTO

- Che a norma dell'art. 6 della L. 07-08-1990, n. 241 il responsabile del provvedimento è il sig.
..... il quale provvederà all'adozione di tutti gli atti successivi e conseguenti, e dei
necessari impegni di spesa;

AVVERTE

- Copia del presente provvedimento è pubblicata all'Albo del Comune e notificata a e verrà trasmessa
alla Regione Lombardia, alla Prefettura ed al COM territorialmente competenti.
- Sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza, i Vigili Urbani, le Forze dell'Ordine.

IL SINDACO

TEMPORANEA SISTEMAZIONE ALLOGGIATIVA IN EDIFICIO SCOLASTICO

COMUNE.....PROV.....ORDINANZA SINDACALE.....
PROT.....ORDINANZA N.li.....

IL SINDACO

- Premesso che a causa diverificat...si il riguardante....., si è verificata una situazione di pericolo tale da determinare la evacuazione dei fabbricati siti
- Ritenuta la necessità di provvedere alla temporanea sistemazione delle persone evacuate in conseguenza del predetto evento;
- Ritenuto che l'immobileadibito ad edificio scolastico, sia idoneo ai suddetti;
- Ritenuta impellente la necessità che il suddetto immobile sia immediatamente reso disponibile per quanto sopra indicato;
- Visto l'art. 25 del D.P.R. 24.07.77, n. 616;
- Visto l'art.16 del D.P.R. 06.02.1981, n. 66;
- Visto l'art. 15 della L. 24.02.92, n. 225;
- Visto l'art. 38 della L. 08.06.1990, n. 142;
- Visti gli artt. 108 e 117 del D.l.vo 31.03.98, n. 112;

ORDINA

che l'immobile sito in via, indicato nelle premesse è, con decorrenza immediata, adibito a temporaneo alloggio delle persona evacuate in conseguenza all'evento di cui sopra e fino alla cessazione dello stato di emergenza.

RENDE NOTO

- Che a norma dell'art. 6 della L. 07-08-1990, n. 241 il responsabile del provvedimento è il sig. il quale provvederà all'adozione di tutti gli atti successivi e conseguenti, e dei necessari impegni di spesa;

AVVERTE

- Copia del presente provvedimento è pubblicata all'Albo del Comune e notificata a e verrà trasmessa alla Regione Lombardia, alla Prefettura ed al COM territorialmente competenti.
- Sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza, i Vigili Urbani, le Forze dell'Ordine.

IL SINDACO

CHIUSURA PRECAUZIONALE SCUOLE

COMUNE.....PROV.....ORDINANZA SINDACALE.....
PROT.....ORDINANZA N.li.....

IL SINDACO

- Premesso che in data....., un (descrizione dell'evento) ha causato danni alle persone, alle abitazioni ed alle strutture pubbliche e produttive del Comune di
- Considerato che la situazione è tale da aver causato la dichiarazione di emergenza nazionale e l'emanazione di ordinanza ex art. 5 della L. 225/92; (1)
- Considerato che la situazione della circolazione (inserire eventuali altri motivi che consigliano la chiusura) è tale che appare opportuno procedere alla chiusura delle scuole di ogni ordine e grado per evitare pericoli agli alunni;
- Ritenuto di dover provvedere in merito, stante l'esigenza di tutelare la pubblica incolumità;
- Vista la L. 08/06/1990, n. 142 e successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare l'art. 38;
- Vista la legge 07-08-1990, n. 241

ORDINA

- Per i motivi esposti in premessa e che si intendono espressamente richiamati, la chiusura da oggi, fino a delle scuole di ogni ordine e grado del Comune di

RENDE NOTO

- Che a norma dell'art. 6 della L. 07-08-1990 n. 241 il responsabile del provvedimento è il sig. il quale provvederà all'adozione di tutti gli atti successivi e conseguenti;

AVVERTE

- Che contro la presente ordinanza quanti hanno interesse potranno fare ricorso al Prefetto entro 30 giorni, al TAR Lombardia entro 60 giorni ed entro 120 giorni al Capo dello Stato, termini tutti decorrenti dalla data di affissione all'Albo del presente provvedimento.
- Copia del presente provvedimento è pubblicata all'Albo del Comune e verrà trasmessa al Provveditorato agli Studi, alla Regione Lombardia, alla Prefettura ed al COM territorialmente competenti.
- Sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza i Capi di Istituto.

IL SINDACO

(1) Senza questo capoverso lo schema di ordinanza è utilizzabile anche nel caso l'evento sia di proporzioni più limitate.

TRANSENNAMENTO

COMUNE.....PROV.....ORDINANZA SINDACALE.....
PROT.....ORDINANZA N.....li.....

IL SINDACO

- Premesso che in data....., un (descrizione dell'evento) ha causato danni alle persone, alle abitazioni ed alle strutture pubbliche e produttive del Comune di
- Considerato che la situazione è tale da aver causato la dichiarazione di emergenza nazionale e l'emanazione di ordinanza ex art. 5 della L. 225/92; (1)
- Dato atto che i tecnici incaricati hanno presentato la relazione allegata in copia alla presente ordinanza, e segnalano che l'immobile sito in (indirizzo, e se possibile aggiungere l'identificazione catastale) di proprietà di è pericolante e minaccia di crollare sulla via.....;
- Considerato che si rende pertanto necessario nell'immediato procedere al transennamento di detta via, antistante lo stabile pericolante (se lo stato dei luoghi lo consente aggiungere "riducendo la circolazione ad unica corsia");
- Ritenuto di dover provvedere in merito, stante l'esigenza di tutelare la pubblica e privata incolumità;
- Vista la L. 08/06/1990, n.142 e successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare l'art. 38;
- Vista la legge 07-08-1990, n. 241;
- Visto il D.l.vo 285/92 ed in particolare l'art. 7;

ORDINA

- per i motivi esposti in premessa e che si intendono espressamente richiamati, al sig..... il transennamento immediato dell'area antistante l'edificio sito in Comune di via, (catastralmente individuato.....) avvertendo che nel caso non adempisse il Comune provvederà direttamente, con rivalsa di spese, e trasmetterà rapporto all'autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 650 del C.P.;
- al responsabile della Polizia Municipale di provvedere, utilizzando il personale municipale, ad installare adeguata segnaletica che indichi la necessità di procedere a senso unico alternato (o se non sia possibile il divieto d'accesso); (in caso di emergenza nazionale, con gli oneri di transennamento a carico dello Stato l'ordine di transennamento verrà dato direttamente al personale del Comune);

RENDE NOTO

- Che a norma dell'art. 6 della L. 07/08/1990, n. 241 il responsabile del provvedimento è il sig. il quale provvederà all'adozione di tutti gli atti successivi e conseguenti;

AVVERTE

- Che eventuali danni a persone e cose, derivanti dal mancato rispetto del presente provvedimento, saranno a carico del sig. che ne risponderà in via civile, penale ed amministrativa;
- Che contro la presente ordinanza quanto hanno interesse potranno fare ricorso al Prefetto entro 30 giorni, al TAR Lombardia entro 60 giorni ed entro 120 giorni al Capo dello Stato, termini tutti decorrenti dalla data di notifica del presente provvedimento o della piena conoscenza dello stesso;
- Copia del presente provvedimento è pubblicata all'Albo del Comune e notificata a e verrà trasmessa alla Regione Lombardia, alla Prefettura ed al COM territorialmente competenti.
- Sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza, i Vigili Urbani, le Forze dell'Ordine.

IL SINDACO

(1) senza questo capoverso lo schema di ordinanza è utilizzabile anche nel caso l'evento sia di proporzioni più limitate

ISTITUZIONE INVERSIONE SENSO DI MARCIA

COMUNE.....PROV.....ORDINANZA SINDACALE.....
PROT.....ORDINANZA N.....li.....

IL SINDACO

- Vista la Legge 8 giugno 1990 n° 142;
- Visto l'art. dello Statuto del Comune di
- Visti gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo 30-04-1992 n° 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo, approvato con D.P.R. 16/12/1992 n° 495, e successive modificazioni ed integrazioni;
- Constatata la gravità dei danni provocati da ... (scoppio, alluvione, incendio, rilascio di sostanze chimiche, terremoto,...);
- Rilevato che, a seguito di tale evento accidentale, si rende necessario adottare, per ragioni di pubblico interesse e di sicurezza della circolazione stradale e sino a cessate esigenze, i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

Omissis (Provvedimento)

- l'istituzione del senso unico di circolazione veicolare da NORD verso SUD in Via, nel tratto compreso tra Via..... e Via.....;
- la sospensione dell'ordinanza n° del che ha istituito il senso unico di circolazione veicolare, nel medesimo tratto di Via....., da SUD verso NORD;
- la pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata sull'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

AVVERTE

(idem)

IL SINDACO

(o l'Assessore delegato)

ISTITUZIONE ZTL

COMUNE.....PROV.....ORDINANZA SINDACALE.....
PROT.....ORDINANZA N.....li.....

IL SINDACO

- Vista la Legge 8 giugno 1990 n° 142;
- Visto l'art. dello Statuto del Comune di
- Visti gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo 30-04-1992 n° 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo, approvato con D.P.R. 16-12-1992 n° 495, e successive modificazioni ed integrazioni;
- Constatata la gravità dei danni provocati da... (scoppio, alluvione, incendio, rilascio di sostanze chimiche, terremoto,);
- Rilevato che, a seguito di tale evento accidentale, si rende necessario adottare, per ragioni di pubblico interesse e di sicurezza della circolazione stradale e sino a cessate esigenze, i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

Omissis (Provvedimento)

- l'istituzione della zona a traffico Limitato all'interno del perimetro:
..... Via
..... Via
..... C.so
- Nell'area così delimitata è vietata la circolazione dei veicoli, fatta eccezione per:
a)
b)
c)
- La pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata sull'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

AVVERTE

(idem)

IL SINDACO

(o l'Assessore delegato)

ISTITUZIONE DOPPIO SENSO DI CIRCOLAZIONE SU STRADA SENSO UNICO

COMUNE.....PROV.....ORDINANZA SINDACALE.....
PROT.....ORDINANZA N.....li.....

IL SINDACO

- Vista la Legge 8 giugno 1990 n° 142;
- Visto l'art. dello Statuto del Comune di
- Visti gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo 30-04-1992 n° 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo, approvato con D.P.R. 16-12-1992 n° 495, e successive modificazioni ed integrazioni;
- Constatata la gravità dei danni provocati da (scoppio, alluvione, incendio, rilascio di sostanze chimiche, terremoto, ...);
- Rilevato che, a seguito di tale evento accidentale, si rende necessario adottare, per ragioni di pubblico interesse e di sicurezza della circolazione stradale e sino a cessate esigenze, i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

Omissis (Provvedimento)

- la sospensione dell'ordinanza n. del che ha istituito il senso unico di circolazione veicolare da NORD verso SUD in via, tratto: da via a via.....;
- la pubblicità del susritto provvedimento mediante la rimozione della segnaletica, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata sull'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

AVVERTE

(idem)

IL SINDACO

(o l'Assessore delegato)

SOSPENSIONE AREA PEDONALE

COMUNE.....PROV.....ORDINANZA SINDACALE.....
PROT.....ORDINANZA N.....li.....

IL SINDACO

- Vista la Legge 8 giugno 1990 n° 142;
- Visto l'art. dello Statuto del Comune di.....;
- Visti gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo 30-04-1992 n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni , nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo, approvato con D.P.R. 16-12-1992 n° 495, e successive modificazioni ed integrazioni;
- Constatata la gravità dei danni provocati da ... (scoppio, alluvione, incendio, rilascio di sostanze chimiche, terremoto, ...);
- Rilevato che, a seguito di tale evento accidentale, si rende necessario adottare, per ragioni di pubblico interesse e di sicurezza della circolazione stradale e sino a cessate esigenze, i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

omissis (Provvedimento)

- La sospensione dell'ordinanza n.del che ha istituito l'Area Pedonale nelle vie
- La pubblicità del suddetto provvedimento mediante la rimozione della segnaletica, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata sull'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

AVVERTE

(idem)

IL SINDACO

(o l'Assessore delegato)

ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA

COMUNE.....PROV.....ORDINANZA SINDACALE.....
PROT.....ORDINANZA N.....li.....

IL SINDACO

- Vista la Legge 8 giugno 1990 n° 142;
- Visto l'art. dello Statuto del Comune di.....;
- Visti gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo 30-04-1992 n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo, approvato con D.P.R. 16-12-1992 n° 495, e successive modificazioni ed integrazioni;
- Constatata la gravità dei danni provocati da ... (scoppio, alluvione, incendio, rilascio di sostanze chimiche, terremoto, ...);
- Rilevato che, a seguito di tale evento accidentale, si rende necessario adottare, per ragioni di pubblico interesse e di sicurezza della circolazione stradale e sino a cessate esigenze, i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

omissis (Provvedimento)

- L'istituzione del divieto di sosta permanente, con la rimozione coatta dei veicoli ai sensi dell'art. 159, comma 1 lettera a) del Decreto Legislativo 30.04.1992 n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni sul tratto NORD (su ambo i lati) della via, nel tratto:
- La pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento di prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata sull'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

AVVERTE

(idem)

IL SINDACO

(o l'Assessore delegato)

ESECUZIONE LAVORI STRADALI

COMUNE.....PROV.....ORDINANZA SINDACALE.....
PROT.....ORDINANZA N.....li.....

IL SINDACO

- Vista la Legge 8 giugno 1990 n° 142;
- Visto l'art. dello Statuto del Comune di.....;
- Visti gli artt. 5, 6, 7 e 159 del Decreto Legislativo 30-04-1992 n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo, approvato con D.P.R. 16-12-1992 n° 495, e successive modificazioni ed integrazioni;
- Atteso che, in conseguenza dei danneggiamenti provocati da(scoppio, alluvione, incendio, rilascio di sostanze chimiche, terremoto,), devono essere eseguiti con urgenza i lavori di ... (ristrutturazione della pavimentazione stradale, ripristino dell'illuminazione pubblica, riparazione delle condutture idriche, bonifica della zona contaminata, ...), interessanti la carreggiata (le carreggiate) in Via.....;
- Vista la relazione del funzionario responsabile, che ha proceduto, ai sensi dell'art. 30 del citato D.P.R. 16-12-1992 n° 495, ad adottare le misure di immediato intervento;
- Considerato che il perdurare dello stato di necessità è tale da dover confermare ed ulteriormente integrare provvedimenti temporaneamente adottati, per una normale attività di prevenzione della sicurezza e dell'ordine pubblico;

ORDINA

omissis (Provvedimento)

- La pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento di prescritti segnali stradali, la temporanea rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto ed il ripristino della segnaletica preesistente ad avvenuta ultimazione dei lavori, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata sull'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

AVVERTENZE

- che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;
- che, a norma dell'art.3, comma 4, della legge 7 agosto 1990 n° 241, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971 n° 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il (Regione di appartenenza).....;
- che, in relazione al disposto dell'art.37, comma 3, del Decreto Legislativo 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni, può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art.74 del regolamento emanato con D.P.R. n° 495/1992.

IL SINDACO

(o l'Assessore delegato)

DEMOLIZIONE

COMUNE.....PROV.....ORDINANZA SINDACALE.....
PROT.....ORDINANZA N.....li.....

IL SINDACO

- Premesso che in data, un (descrizione dell'evento) ha causato danni alle persone, alle abitazioni ed alle strutture pubbliche e produttive del Comune di
- Considerato che la situazione è tale da aver causato la dichiarazione di emergenza nazionale e l'emanazione di ordinanza ex art. 5 della L. 225/92; (1)
- Dato atto che i tecnici incaricati hanno presentato la relazione allegata in copia alla presente ordinanza, e segnalano che l'immobile sito in (indirizzo, e se possibile aggiungere l'identificazione catastale) di proprietà di è pericolante e minaccia di crollare su, costituendo pertanto grave pericolo alla pubblica incolumità, e precisano l'impossibilità di salvaguardare la stabilità dell'edificio anche con opere provvisoriale;
- Considerato che si rende pertanto necessario nell'immediato procedere alla demolizione delle parti pericolanti ;
- Ritenuto di dover provvedere in merito, stante l'esigenza di tutelare la pubblica e privata incolumità;
- Vista la L. 08/06/1990, n. 142 e successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare l'art. -38;
- Vista la legge 07-08-1990, n. 241;
- Visto il D.L.vo 285/92 ed in particolare l'art. 7;

ORDINA

- per i motivi esposti in premessa e che si intendono espressamente richiamati.
- al sig. la demolizione delle parti pericolanti dell'edificio sito in Comune di via, catastalmente individuato.....), avvertendolo che nel caso non adempisse il Comune provvederà direttamente, con rivalsa di spese, e trasmetterà rapporto all'autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 650 del C.P.;
- al responsabile della Polizia Municipale di provvedere, utilizzando il personale municipale, ad installare adeguata segnaletica che indichi la necessità di procedere a senso unico alternato (o se non sia possibile il divieto di accesso);
- (in caso di emergenza nazionale, con gli oneri di demolizione a carico dello Stato l'ordine di transennamento verrà dato direttamente al personale del Comune);

RENDE NOTO

- Che a norma dell'art. 6 della L. 07/08/1990, n. 241 il responsabile del provvedimento è il sig. il quale provvederà all'adozione di tutti gli atti successivi e conseguenti;

AVVERTE

- Che eventuali danni a persone e cose, derivanti dal mancato rispetto del presente provvedimento, saranno a carico del sig. che ne risponderà in via civile, penale ed amministrativa;
- Che contro la presente ordinanza quanti hanno interesse potranno fare ricorso al Prefetto entro 30 giorni, al TAR Lombardia entro 60 giorni ed entro 120 giorni al Capo dello Stato, termini tutti decorrenti dalla data di notifica del presente provvedimento o della piena conoscenza dello stesso;
- Copia del presente provvedimento è pubblicata all'Albo del Comune e notificata a e verrà trasmessa alla Regione Lombardia, alla Prefettura ed al COM territorialmente competenti.
- Sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza, i Vigili Urbani, le forze dell'Ordine.

IL SINDACO

(1) senza questo capoverso lo schema di ordinanza è utilizzabile anche nel caso l'evento sia di proporzioni più limitate.

IMPIEGO MAESTRANZE

COMUNE.....PROV.....ORDINANZA SINDACALE.....
PROT.....ORDINANZA N.li.....

IL SINDACO

- Premesso che a causa di.....verificat.si il.....riguardante....., si rende indifferibile e urgente provvedere....., mediante l'impiego di maestranze qualificate, delle quali il Comune e gli Enti Pubblici operanti nel territorio risultano sprovvisti;
- Visto che l'Impresa..... ha a disposizione maestranze qualificate;
- Visto l'art. 25 del D.P.R. 24.07.1977, n. 616;
- Visto l'art. 16 del D.P.R. 06.02.1981, n. 66;
- Visto l'art. 15 della L.24.02.92, n. 225;
- Visto l'art.38 della L.08.06.1990, n. 142;
- Visti gli artt.108 e 117 del D.l.vo 31.03.98, n. 112;

ORDINA

- All'Impresa.....di mettere a disposizione di, le seguenti maestranze per la durata di giorni.....:
n. capo cantiere
n. palista
n. gruista
n. operai qualificati
n. operai specializzati
n.;

⇒ Al pagamento delle mercedi alle maestranze provvederà direttamente il Comune richiedente, previa nota giustificativa dell'Impresa.

RENDE NOTO

- Che a norma dell'art. 6 della L. 07-08-1990, n. 241 il responsabile del provvedimento è il sig.il quale provvederà all'adozione di tutti gli atti successivi e conseguenti, e dei necessari impegni di spesa;

AVVERTE

- ⇒ Copia del presente provvedimento è pubblicata all'Albo del Comune e notificata ae verrà trasmessa alla Regione Lombardia, alla Prefettura ed al COM territorialmente competenti.
- ⇒ Sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza, i Vigili Urbani, le Forze dell'Ordine.

IL SINDACO

REQUISIZIONE MEZZI

COMUNE.....PROV.....ORDINANZA SINDACALE.....
PROT.....ORDINANZA N.....li.....

IL SINDACO

- ⇒ Premesso che a causa di verificat.si il riguardante
....., si rende indifferibile e urgente provvedere al ripristino provvisorio del traffico nelle vie
comunali, mediante rimozione di macerie;
- ⇒ Ritenuta la necessità e l'urgenza di acquisire in uso per giorni..... (descrizione dei
mezzi).....;
- ⇒ Visto che i mezzi suddetti prontamente reperibili risultano di proprietà di
- Visto l'art. 25 del D.P.R. 24.07.1977, n. 616;
 - Visto l'art. 16 del D.P.R. 06.02.1981, n. 66;
 - Visto l'art. 15 della L.24.02.92, n. 225;
 - Visto l'art.38 della L.08.06.1990, n. 142;
 - Visti gli artt.108 e 117 del D.l.vo 31.03.98, n. 112;

ORDINA

La requisizione in uso a favore del Comune didei mezzi (descrizione)
.....di proprietà di....., per destinarli a
.....(indicare l'uso), a far tempo dalla data di notifica della presente ordinanza e sino a quando
non si sarà provveduto a, e comunque non oltre la data del con riserva
di procedere con successivo provvedimento alla determinazione dell'indennità di requisizione.

RENDE NOTO

- Che a norma dell'art. 6 della L. 07-08-1990, n. 241 il responsabile del provvedimento è il Sig.
.....il quale provvederà all'adozione di tutti gli atti successivi e conseguenti, e dei necessari
impegni di spesa;

AVVERTE

- Copia del presente provvedimento è pubblicata all'Albo del Comune e notificata a..... e verrà
trasmessa alla Regione Lombardia, alla Prefettura ed al COM territorialmente competenti.
- Sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza, i Vigili Urbani, le Forze dell'Ordine.

IL SINDACO

REQUISIZIONE MEZZI TRASPORTO PERSONE

COMUNE.....PROV.....ORDINANZA SINDACALE.....
PROT.....ORDINANZA N.....li.....

IL SINDACO

- Premesso che a causa di verificat..si il riguardante , si rende indifferibile e urgente provvedere al trasporto di persone provvisoriamente sistemate.....;
- Ritenuta la necessità e l'urgenza di acquisire in uso per giorni.....(descrizione dei mezzi).....;
- Visto che i mezzi suddetti prontamente reperibili risultano di proprietà di
- Visto l'art. 25 del D.P.R. 24.7.1977, n. 616;
- Visto l'art. 16 del D.P.R. 6.2.1981, n. 66;
- Visto l'art. 15 della L.24.2.92, n. 225;
- Visto l'art.38 della L.8.6.1990, n. 142;
- Visti gli artt.108 e 117 del D.l.vo 31.3.98, n. 112;

ORDINA

La requisizione in uso a favore del Comune didei mezzi (descrizione) di proprietà di....., per destinarli a(indicare l'uso), a far tempo dalla data di notifica della presente ordinanza e sino a quando non si sarà provveduto a, e comunque non oltre la data del con riserva di procedere con successivo provvedimento alla determinazione dell'indennità di requisizione;

RENDE NOTO

- Che a norma dell'art. 6 della L. 07-08-1990, n. 241 il responsabile del provvedimento è il sig.il quale provvederà all'adozione di tutti gli atti successivi e conseguenti, e dei necessari impegni di spesa;

AVVERTE

- Copia del presente provvedimento è pubblicata all'Albo del Comune e notificata a..... e verrà trasmessa alla Regione Lombardia, alla Prefettura ed al COM territorialmente competenti.
- Sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza, i Vigili Urbani, le Forze dell'Ordine.

IL SINDACO

SOSPENSIONE ATTIVITA' PRODUTTIVE GENERALI

COMUNE.....PROV.....ORDINANZA SINDACALE
PROT.....ORDINANZA N.....li.....

IL SINDACO

- Premesso che in data, un (descrizione dell'evento) ha causato danni alle persone, alle abitazioni ed alle strutture pubbliche e produttive del Comune di
- Considerato che la situazione è tale da aver causato la dichiarazione di emergenza nazionale e l'emanazione di ordinanza ex art. 5 della L. 225/92; (1)
- Considerato che nel territorio del Comune sono localizzate numerose imprese i cui cicli produttivi prevedono l'utilizzo di materiali pericolosi, o che tali materiali producono;
- Considerato che in conseguenza dell'evento è possibile che detti materiali si disperdano creando reale pericolo per la pubblica incolumità, per la salute pubblica e per l'ambiente, e che è pertanto indispensabile che nell'immediato tali produzioni vengano sospese in attesa che venga dichiarato il cessato allarme;
- Ritenuto di dover provvedere in merito, stante l'esigenza di tutelare la salute pubblica, la pubblica incolumità e l'ambiente;
- Vista la L. 08/06/1990, n. 142 e successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare l'art. 38;
- Vista la legge 07/08/1990, n. 241;
- Visto l'art. 32 della legge 23/12/1978, n. 833 (solo nel caso di tutela della salute pubblica);
-

ORDINA

- L'immediata sospensione di tutte le attività produttive delle imprese i cui cicli produttivi prevedono l'utilizzo di materiali pericolosi, o che tali materiali producono. Tale sospensione durerà fino alla dichiarazione di cessato allarme;
- I responsabili di stabilimento provvederanno all'allontanamento o alla messa in sicurezza di detti materiali ed a segnalare l'eventuale necessità di adottare precauzioni o provvedimenti particolari;
-

RENDE NOTO

- Che a norma dell'art. 6 della L. 07/08/1990, n. 241 il responsabile del provvedimento è il sig. il quale provvederà all'adozione di tutti gli atti successivi e conseguenti;
-

AVVERTE

- Che eventuali danni a persone e cose, derivanti dal mancato rispetto del presente provvedimento, saranno a carico degli inadempienti che ne risponderanno in via civile, penale ed amministrativa;
- Che contro la presente ordinanza quanti hanno interesse potranno fare ricorso al Prefetto entro 30 giorni, al TAR Lombardia entro 60 giorni ed entro 120 giorni al Capo dello Stato, termini tutti decorrenti dalla data di notifica del presente provvedimento o della piena conoscenza dello stesso;
- Copia del presente provvedimento è pubblicata all'Albo del comune e verrà trasmessa alla Regione Lombardia, alla A.S.L., alla Prefettura ed al COM territorialmente competenti. Copia dello stesso dovrà essere distribuito a tutti i nuclei familiari interessati, ed affisso in tutti i luoghi pubblici.
- Sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza, i Vigili Urbani, le forze dell'Ordine.

IL SINDACO

(1) senza questo capoverso lo schema di ordinanza è utilizzabile anche nel caso l'evento sia di proporzioni più limitate.

SGOMBERO CIMITERO (ESTUMULAZIONI)

COMUNE.....PROV.....ORDINANZA SINDACALE
PROT.....ORDINANZA N..... li.....

IL SINDACO

- Premesso che in data, un (descrizione dell'evento) ha causato danni alle persone, alle abitazioni ed alle strutture pubbliche e produttive del Comune di
- Considerato che la situazione è tale da aver causato la dichiarazione di emergenza nazionale e l'emanazione di ordinanza ex art. 5 della L. 225/92; (1)
- Dato atto che i tecnici incaricati hanno presentato la relazione allegata in copia alla presente ordinanza, e segnalano che nel Civico Cimitero le strutture murarie hanno riportato danni gravissimi, tanto che in alcuni loculi le bare sono a vista;
- Considerato che si rende pertanto necessario nell'immediato alla estumulazione e conservazione dei feretri, in attesa della successiva tumulazione, per consentire l'esecuzione dei lavori necessari;
- Ritenuto di dover provvedere in merito, stante l'esigenza di tutelare contemporaneamente la pietas nei confronti dei defunti e l'igiene e la salute pubblica;
- Vista la L. 08/06/1990, n. 142 e successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare l'art. 38;
- Vista la legge 07/08/1990, n. 241;
- Visto il D.P.R. 285/90;
- Visto l'articolo 32 della legge 23.12.1978 n. 833;

ORDINA

- per i motivi esposti in premessa e che si intendono espressamente richiamati, che si provveda con la massima celerità e cura alla estumulazione dei feretri dalla parte danneggiata del civico cimitero;
⇒ che si provveda a trasferire in nuove bare le salme i cui feretri siano stati danneggiati;
⇒ che si provveda a deporre i feretri in loculi che dovessero essere disponibili all'interno del cimitero stesso o in appositi container che dovranno essere posizionati all'interno del cimitero ovvero, in via subordinata, al trasferimento degli stessi nelle camere mortuarie di comuni che abbiano dato disponibilità ad accoglierli, registrando per ciascuno di essi l'esatta posizione ed apponendo sulle bare una targhetta recante nome, cognome, luogo e data di nascita e morte del defunto, in modo che non appena ripristinata l'agibilità del cimitero sia possibile procedere a nuova tumulazione;
- che si provveda a contattare una ditta specializzata in smaltimento di rifiuti cimiteriali per l'eliminazione dei resti delle bare sostituite;

RENDE NOTO

- Che a norma dell'art. 6 della L. 07/08/1990 n. 241 il responsabile del provvedimento è il sig. il quale provvederà all'adozione di tutti gli atti successivi e conseguenti;

AVVERTE

- Che contro la presente ordinanza quanti hanno interesse potranno fare ricorso al Prefetto entro 30 giorni, al TAR Lombardia entro 60 giorni ed entro 120 giorni al Capo dello Stato, termini tutti decorrenti dalla data di notifica del presente provvedimento o della piena conoscenza dello stesso;
- Copia del presente provvedimento è pubblicata all'Albo del Comune e verrà trasmessa alla Regione Lombardia, alla Prefettura ed al COM territorialmente competenti;
- Sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza, il personale della locale A.S.L., i necrofori comunali, i Vigili Urbani, le forze dell'Ordine.

IL SINDACO

(1)senza questo capoverso lo schema di ordinanza è utilizzabile anche nel caso l'evento sia di proporzioni più limitate

SGOMBERO CIMITERO (ESUMAZIONI)

COMUNE.....PROV.....ORDINANZA SINDACALE
PROT.....ORDINANZA N..... li.....

IL SINDACO

- Premesso che in data, un (descrizione dell'evento) ha causato danni alle persone, alle abitazioni ed alle strutture pubbliche e produttive del Comune di
- Considerato che la situazione è tale da aver causato la dichiarazione di emergenza nazionale e l'emanazione di ordinanza ex art. 5 della L. 225/92; (1)
- Dato atto che i tecnici incaricati hanno presentato la relazione allegata in copia alla presente ordinanza, e segnalano che nel Civico Cimitero i campi di inumazione hanno riportato danni gravissimi, tanto che in alcuni casi le bare sono a vista o sono franate;
- Considerato che si rende pertanto necessario nell'immediato alla esumazione e conservazione delle salme, in attesa della successiva inumazione;
- Ritenuto di dover provvedere in merito, stante l'esigenza di tutelare contemporaneamente la pietas nei confronti dei defunti e l'igiene e la salute pubblica;
- Vista la L. 08/06/1990, n. 142 e successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare l'art. 38;
- Vista la legge 07/08/1990, n. 241;
- Visto il D.P.R. 285/90;
- Visto l'articolo 32 della legge 23.12.1978 n. 833;

ORDINA

- per i motivi esposti in premessa e che si intendono espressamente richiamati, che si provveda con la massima celerità e cura alla esumazione straordinaria delle salme dalle parti danneggiate del civico cimitero;
- che si provveda, in caso di completa mineralizzazione del cadavere, a raccogliere e depositare le ossa nell'ossario comune o, in via subordinata e provvisoria, in appositi containers, posizionati all'interno del cimitero, con le modalità di cui all'articolo 85 del DPR 10.09.1990 n. 285;
- che si provveda, in caso di completa mineralizzazione del cadavere, a sistemare in maniera idonea il feretro e i resti in cassa metallica o in contenitore rigido, di materiale impermeabile, facilmente lavabile e disinfettabile ed a collocare provvisoriamente le salme così ricomposte in idonei locali che dovessero essere disponibili all'interno del cimitero o in appositi containers posizionati nell'interno del cimitero stesso o, in via subordinata, a trasferirli in cimiteri di altri Comuni che abbiano disponibilità logistica ad accoglierle. Sulle bare dovrà essere apposta una targhetta recante nome, cognome, luogo e data di nascita e morte del defunto, di modo che non appena ripristinata l'agibilità del cimitero sia possibile procedere a nuova inumazione per la ripresa del processo di mineralizzazione, previa opportuna apertura praticata nel contenitore;

RENDE NOTO

- Che a norma dell'art. 6 della L. 07/08/1990 n. 241 il responsabile del provvedimento è il sig. il quale provvederà all'adozione di tutti gli atti successivi e conseguenti;
-

AVVERTE

- Che contro la presente ordinanza quanti hanno interesse potranno fare ricorso al Prefetto entro 30 giorni, al TAR Lombardia entro 60 giorni ed entro 120 giorni al Capo dello Stato, termini tutti decorrenti dalla data di notifica del presente provvedimento o della piena conoscenza dello stesso;
- Copia del presente provvedimento è pubblicata all'Albo del Comune e verrà trasmessa alla Regione Lombardia, alla Prefettura ed al COM territorialmente competenti.
- Sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza, il personale della locale A.S.L., i necrofori comunali, i Vigili Urbani, le forze dell'Ordine.

IL SINDACO

(1) senza questo capoverso lo schema di ordinanza è utilizzabile anche nel caso l'evento sia di proporzioni più limitate

ACQUA POTABILE

COMUNE.....PROV.....ORDINANZA SINDACALE
PROT.....ORDINANZA N..... li.....

IL SINDACO

- Premesso che in data, un (descrizione dell'evento) ha causato danni alle persone, alle abitazioni ed alle strutture pubbliche e produttive del Comune di
- Considerato che la situazione è tale da aver causato la dichiarazione di emergenza nazionale e l'emanazione di ordinanza ex art. 5 della L. 225/92; (1)
- Dato atto che i tecnici incaricati hanno presentato la relazione allegata in copia alla presente ordinanza, e segnalano che l'acqua erogata dal civico acquedotto non è potabile; (2)
- Ritenuto di dover provvedere in merito, stante l'esigenza di tutelare la salute pubblica;
- Vista la L. 08/06/1990, n. 142 e successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare l'art. 38;
- Vista la legge 07/08/1990, n. 241;
- Vista la legge 833/78;

ORDINA

- E' fatto divieto assoluto di utilizzare l'acqua del civico acquedotto per uso potabile, mentre la stessa potrà essere utilizzata per tutti gli altri usi; (2)
- Verrà organizzato un sistema di distribuzione di acqua potabile sia utilizzando le autobotti del, sia consegnando ai nuclei familiari interessati confezioni di acqua minerale;

RENDE NOTO

- Che a norma dell'art. 6 della L. 07/08/1990 n. 241 il responsabile del provvedimento è il sig. il quale provvederà all'adozione di tutti gli atti successivi e conseguenti;

AVVERTE

- Che eventuali danni a persone e cose, derivanti dal mancato rispetto del presente provvedimento, saranno a carico degli inadempienti che ne risponderanno in via civile, penale ed amministrativa;
- Che contro la presente ordinanza quanti hanno interesse potranno fare ricorso al Prefetto entro 30 giorni, al TAR Lombardia entro 60 giorni ed entro 120 giorni al Capo dello Stato, termini tutti decorrenti dalla data di notifica del presente provvedimento o della piena conoscenza dello stesso;
- Copia del presente provvedimento è pubblicata all'Albo del comune e verrà trasmessa alla Regione Lombardia, alla A.S.L., alla Prefettura ed al COM territorialmente competenti. Copia dello stesso dovrà essere distribuito a tutti i nuclei familiari interessanti, ed affisso in tutti i luoghi pubblici.
- Sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza, i Vigili Urbani, le forze dell'Ordine.

IL SINDACO

(1) senza questo capoverso lo schema di ordinanza è utilizzabile anche nel caso l'evento sia di proporzioni più limitate

(2) aggiungendo l'indicazione delle vie o delle località lo schema è utilizzabile anche nel caso sia interessato un solo tratto dell'acquedotto.

ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO

COMUNE.....PROV.....ORDINANZA SINDACALE
PROT..... ORDINANZA N..... li.....

IL SINDACO

- Premesso che in data, un (incidente sismico, idrogeologico; incidenti gravi ed estesi a carico di fonti di captazione e condotte di trasporto e distribuzione; miscelazione con liquidi fognari; grave carenza idrica; incidente industriale, incidente sulla rete viaria, incidente in depositi, incidente in impianti produttivi, incidente in impianti di trattamento o siti di stoccaggio reflui e/o rifiuti con sversamento, rilascio di effluenti inquinanti in corpo idrico, sul suolo, incidenti in attività estrattive, atti terroristici con compromissione sorgenti, pozzi, fonti di captazione, falde idriche per approvvigionamento potabile; abbandono di carogne animali in acque destinate al consumo umano trattamenti non idonei con concimi e fitofarmaci con compromissione falde circostanti) ha determinato una situazione di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente nel Comune di Località..... Presso
- Considerato che la situazione è tale da aver causato la dichiarazione di emergenza nazionale e l'emanazione di ordinanza ex art. 5 della L. 225/92; (1);
- Ritenuto di dover provvedere in merito, stante l'esigenza di tutelare la salute pubblica;
- Vista la L. 08/06/1990 n. 142 e successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare l'art. 38;
- Visto il D.P.R. 24.05.1988, n. 236;
- Vista la relazione dei tecnici incaricati, ex art. 12 D.P.R. 24.05.1988, n° 236, dalla quale si evince che potrebbe originarsi una situazione di rischio inaccettabile per la salute pubblica, per la quale non sarebbe possibile, da parte dell'Ente Competente (Regione), avvalersi dell'istituto della deroga ex art. 17;
- Considerato che la zona interessata all'evento ricomprende tutta la rete di distribuzione idrica ad usi potabili ovvero la rete di distribuzione idrica ad usi potabili interessata è limitata alla zona in quanto le altre zone risultano servite da fonti di approvvigionamento non interessate all'evento che ha originato la presente emergenza;
- Vista la legge 07-08-1990, n. 241,
- Visto l'art. 32 della legge 23.12.1978, n. 833;

ORDINA

- Di vietare l'utilizzo a scopi potabili delle acque direttamente destinate al consumo umano ovvero utilizzate da imprese alimentari mediante incorporazione o contatto per la fabbricazione, il trattamento, la conservazione, l'immissione sul mercato di prodotti e/o sostanze destinate al consumo umano e che possano avere conseguenze per la salubrità del prodotto alimentare finale, dall'acquedotto di:; di parte dell'acquedotto comprendente la zona di
- Di far provvedere ad ulteriori controlli e alla predisposizione di tutti gli interventi atti ad eliminare le cause che hanno originato l'emergenza idrica;
- Di predisporre il rifornimento idrico alle utenze nel seguente modo:; acqua che dovrà essere sottoposta agli idonei controlli da parte della competente Azienda Sanitaria Regionale n°

RENDE NOTO

- Che a norma dell'art. 6 della L. 07/08/1990 n. 241 il responsabile del provvedimento è il sig. il quale provvederà all'adozione di tutti gli atti successivi e conseguenti;

AVVERTE

- Che eventuali danni a persone e cose, derivanti dal mancato rispetto del presente provvedimento, saranno a carico degli inadempienti che ne risponderanno in via civile, penale ed amministrativa;
- Che contro la presente ordinanza quanti hanno interesse potranno fare ricorso al Prefetto entro 30 giorni, al TAR Lombardia entro 60 giorni ed entro 120 giorni al Capo dello Stato, termini tutti decorrenti dalla data di notifica del presente provvedimento o della piena conoscenza dello stesso;
- Copia del presente provvedimento è pubblicata all'Albo del Comune e verrà trasmessa alla Regione Lombardia, alla A.S.L., alla Prefettura ed al COM territorialmente competenti. Copia dello stesso dovrà essere distribuito a tutti i nuclei familiari interessati, ed affisso in tutti i luoghi pubblici.

IL SINDACO

(1) senza questo capoverso lo schema di ordinanza è utilizzabile anche nel caso l'evento sia di proporzioni più limitate.

FONTI IRRIGUE

COMUNE.....PROV.....ORDINANZA SINDACALE
PROT.....ORDINANZA N..... lì.....

IL SINDACO

- Premesso che in data, un (incidente industriale, incidente sulla rete viaria, incidente in depositi, incidente in impianti produttivi, incidente in impianti di trattamento o siti di stoccaggio reflui e/o rifiuti con sversamento, rilascio di effluenti inquinanti in corpo idrico, sul suolo, incidenti in attività estrattive, atti terroristici, trattamenti non idonei con concimi e fitofarmaci) ha determinato una situazione di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente nel Comune di Località presso
- Considerato che la situazione è tale da aver causato la dichiarazione di emergenza nazionale e l'emanazione di ordinanza ex art. 5 della L. 225/92; (1);
- Ritenuto di dover provvedere in merito, stante l'esigenza di tutelare la salute pubblica;
- Vista la L. 08/06/1990, n. 142 e successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare l'art. 38;
- Considerato che nella zona interessata all'evento di cui sopra sono ricompresi prodotti agricoli da destinare all'alimentazione umana ed animale;
- Vista la relazione degli organi (tecnici o tecnico-sanitari) dalla quale si evince che potrebbe originarsi una situazione potenziale di pericolo e/o danno per la salute pubblica;
- Vista la legge 07-08-1990, n. 241;
- Visto l'art. 32 della legge 23.12.1978, n. 833;

ORDINA

- Di vietare, a scopi cautelativi, il consumo e la commercializzazione dei prodotti agricoli e/o zootecnici provenienti da:
- Di vietare il pascolo nelle zone.....;
- Di tenere confinati gli animali da cortile;
- Di vietare la pesca e la caccia;
- Di far provvedere, da parte degli Organi competenti (ARPA) ad ulteriori controlli e alla predisposizione, da parte di:, di tutti gli interventi atti ad eliminare le cause che hanno originato l'emergenza;

RENDE NOTO

Che a norma dell'art. 6 della L. 07-08-1990 n. 241 il responsabile del provvedimento è il sig. il quale provvederà all'adozione di tutti gli atti successivi e conseguenti;

AVVERTE

Che eventuali danni a persone e cose, derivanti dal mancato rispetto del presente provvedimento, saranno a carico degli inadempienti che ne risponderanno in via civile, penale ed amministrativa;
Che contro la presente ordinanza quanti hanno interesse potranno fare ricorso al Prefetto entro 30 giorni, al TAR Lombardia entro 60 giorni ed entro 120 giorni al Capo dello Stato, termini tutti decorrenti dalla data di notifica del presente provvedimento o della piena conoscenza dello stesso;
Copia del presente provvedimento è pubblicata all'Albo del Comune e verrà trasmessa alla Regione Lombardia, alla A.S.L., all'A.R.P.A., alla Prefettura ed al COM territorialmente competenti. Copia dello stesso dovrà essere distribuito a tutte le ditte ed a tutti i nuclei familiari interessati, ed affisso in tutti i luoghi pubblici.

IL SINDACO

(1)senza questo capoverso lo schema di ordinanza è utilizzabile anche nel caso l'evento sia di proporzioni più limitate

BLOCCO ATTIVITA' E/O SGOMBERO SOSTANZE

COMUNE.....PROV.....ORDINANZA SINDACALE
PROT.....ORDINANZA N..... li.....

IL SINDACO

- Premesso che in data, un (incidente industriale; incidente sulla rete viaria; incidente in depositi; incidente in impianti; incidente in impianti di trattamento o siti di stoccaggio reflui e/o rifiuti con sversamento; rilascio di effluenti inquinanti in corpo idrico, sul suolo, in fognatura, incidenti in attività estrattive; atti terroristici) ha determinato una situazione di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente nel Comune di Località presso
- Considerato che la situazione è tale da aver causato la dichiarazione di emergenza nazionale e l'emanazione di ordinanza ex art. 5 della L. 225/92; (1);
- Ritenuto di dover provvedere in merito, stante l'esigenza di tutelare la salute pubblica;
- Vista la L. 08/06/1990, n. 142 e successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare l'art. 38;
- Vista la relazione dei tecnici incaricati, dalla quale si evince che potrebbe originarsi una situazione potenziale di pericolo e/o danno per la salute e per l'ambiente;
- Vista la legge 07-08-1990, n. 241;

ORDINA

- Di far cessare immediatamente:
 - lo scarico di reflui del suolo, sottosuolo, corpo idrico, fognatura;
 - l'emissione in atmosfera proveniente da impianto di depurazione; dal camino convogliato; dalla fase (del ciclo produttivo) da parte della:
- Di sgomberare le sostanze, i materiali produttivi di scarto depositate/stoccate in di proprietà di:
- Di far provvedere, da parte di: alle operazioni di sgombero facendo adottare per ogni singola fase resasi necessaria le idonee cautele in materia di sicurezza e igiene ambientale;
- Di far provvedere, da parte di: alla messa in sicurezza dei materiali in maniera tale da non creare situazioni di danno o di pericolo per la salute e per l'ambiente;
- Di far comunicare, da parte di: sotto forma di relazione tecnica, gli interventi effettuati atti ad eliminare l'insorgere di nuove situazioni di danno o pericolo per la salute e per l'ambiente;

RENDE NOTO

- Che a norma dell'art. 6 della L. 07-08-1990 n. 241 il responsabile del provvedimento è il sig. il quale provvederà all'adozione di tutti gli atti successivi e conseguenti;

AVVERTE

- Che eventuali danni a persone e cose, derivanti dal mancato rispetto del presente provvedimento, saranno a carico degli inadempienti che ne risponderanno in via civile, penale ed amministrativa;
- Che contro la presente ordinanza quanti hanno interesse potranno fare ricorso al Prefetto entro 30 giorni, al TAR Lombardia entro 60 giorni ed entro 120 giorni al Capo dello Stato, termini tutti decorrenti dalla data di notifica del presente provvedimento o della piena conoscenza dello stesso;
- Copia del presente provvedimento è pubblicata all'Albo del Comune e verrà trasmessa alla Regione Lombardia, alla A.S.L., all'A.R.P.A. alla Prefettura ed al COM territorialmente competenti. Copia dello stesso dovrà essere distribuito alle ditte interessate e a tutti gli eventuali nuclei familiari interessati, ed affisso in tutti i luoghi pubblici.

IL SINDACO

(1) Senza il punto in nota lo schema di ordinanza è utilizzabile anche nel caso l'evento sia di proporzioni più limitate.

ABITATO

COMUNE..... PROV..... ORDINANZA SINDACALE.....
PROT..... ORDINANZA N..... li.....

IL SINDACO

- Premesso che in data, un (incidente industriale, incidente sulla rete viaria; incidente in depositi; incidente in impianti; incidente in impianti di trattamento o siti di stoccaggio reflui e/o rifiuti con sversamento; rilascio di effluenti inquinanti in corpo idrico, sul suolo, in fognatura, incidenti in attività estrattive; atti terroristici) ha determinato una situazione di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente nel Comune di Località..... presso.....;
- Considerato che la situazione è tale da aver causato la dichiarazione di emergenza nazionale e l'emanazione di ordinanza ex art. della L. 225/92; (1);
- ⇒ Ritenuto di dover provvedere in merito, stante l'esigenza di tutelare la salute pubblica;
- Vista la L.08/06/1990, n. 142 e successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare l'art. 38;
- ⇒ Vista la relazione dei tecnici incaricati, dalla quale si evince che potrebbe originarsi una situazione potenziale di pericolo e/o danno per la salute e per l'ambiente;
- ⇒ Vista la legge 07-08-1990, n. 241;

ORDINA

- Di far sgombrare i residenti nella zona compresa tra del Comune di località.....;
- Di far cessare immediatamente:
 - ⇒ lo scarico di reflui nel suolo, sottosuolo, corpo idrico, fognatura;
 - ⇒ l'emissione in atmosfera proveniente da impianto di depurazione; dal camino convogliato; dalla fase del ciclo produttivo da parte della:
- Di sgomberare le sostanze, i materiali produttivi di scarto depositate/stoccate in di proprietà di:
- Di far provvedere, da parte di: alle operazioni di sgombero facendo adottare per ogni singola fase resasi necessaria le idonee cautele in materia di sicurezza e igiene ambientale;
- Di far provvedere, da parte di: alla messa in sicurezza dei materiali in maniera tale da non creare situazioni di danno o di pericolo per la salute e per l'ambiente;
- Di far comunicare, da parte di: sotto forma di relazione tecnica, gli interventi effettuati atti ad eliminare l'insorgere di nuove situazioni di danno o pericolo per la salute e per l'ambiente.

RENDE NOTO

- Che a norma dell'art. 6 della L. 07/08/1990 n. 241 il responsabile del provvedimento è il sig. il quale provvederà all'adozione di tutti gli atti successivi e conseguenti;

AVVERTE

- Che eventuali danni a persone e cose, derivanti dal mancato rispetto del presente provvedimento, saranno a carico degli inadempimenti che ne risponderanno in via civile, penale ed amministrativa;
- Che contro la presente ordinanza quanti hanno interesse potranno fare ricorso al Prefetto entro 30 giorni, al TAR Lombardia entro 60 giorni ed entro 120 giorni al Capo dello Stato, termini tutti decorrenti dalla data di notifica del presente provvedimento o della piena conoscenza dello stesso;
- Copia del presente provvedimento è pubblicata all'Albo del Comune e verrà trasmessa alla Regione Lombardia, alla A.S.L., all'A.R.P.A. alla Prefettura ed al COM territorialmente competenti. Copia dello stesso dovrà essere distribuito alle ditte interessate e a tutti gli eventuali nuclei familiari interessati, ed affisso in tutti i luoghi pubblici.

IL SINDACO

(1) Senza il punto in nota lo schema di ordinanza è utilizzabile anche nel caso l'evento sia di proporzioni più limitate

GESTIONE RIFIUTI IN FORMA SPECIALE

COMUNE.....PROV.....ORDINANZA SINDACALE.....
PROT.....ORDINANZA N.....li.....

**IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE/ IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
PROVINCIALE/IL SINDACO**

- Premesso che in data, un (incidente industriale; incidente a vie di trasporto tecnologico; incidente sulla rete viaria; incidente in depositi; incidente in impianti; incidente in impianti di trattamento o siti di stoccaggio reflui e/o rifiuti con sversamento; abbandono di rifiuti liquidi o solidi o urbani in grande quantità o di rifiuti pericolosi, sanitari, carogne animali; incidenti in attività estrattive; atti terroristici) ha determinato una situazione di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente nel Comune di Località presso
- Considerato che la situazione è tale da aver causato la dichiarazione di emergenza nazionale e l'emanazione di ordinanza ex art. 5 della L. 225/92; (1);
- Considerato che non è possibile provvedere altrimenti;
- Ritenuto di dover provvedere in merito, stante l'esigenza di tutelare la salute pubblica;
- Vista la L. 08/06/1990, n. 142 e successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare l'art. 38;
- Visto il D. Lgs 05/02/1987, n. 22 e successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare l'art. 13;
- Visto il parere degli organi (tecnici o tecnico-sanitari) espresso con specifico riferimento alle conseguenze ambientali ex art. 13, comma 3 del D. Lgs 05/02/97, n. 22;
- Vista la legge 07-08-1990, n. 241;
- Visto l'art. 32 della legge 23.12.1978, n. 833 (solo nel caso di ordinanze del Presidente della Giunta Regionale e/o del Sindaco per la tutela della salute pubblica);

ORDINA

- Per i motivi esposti in premessa e che si intendono espressamente richiamati la deroga ai seguenti articoli del D. Lgs 5/2/97, n. 22;

Citare espressamente gli articoli ai quali si intende derogare

- Di far provvedere, da parte di alle operazioni di smaltimento così come definite dall'art. 6 lettera g del D.Lgs 05/02/97, n. 22 facendo adottare per ogni singola fase resasi necessaria le idonee cautele in materia di sicurezza e igiene ambientale;
- Di far provvedere, da parte di alla messa di sicurezza dei materiali in maniera tale da non creare situazioni di danno o di pericolo per la salute e per l'ambiente;

RENDE NOTO

- Che a norma dell'art. 6 della L. 07-08-1990 n. 241 il responsabile del provvedimento è il sig. il quale provvederà all'adozione di tutti gli atti successivi e conseguenti;

AVVERTE

- Che eventuali danni a persone e cose, derivanti dal mancato rispetto del presente provvedimento, saranno a carico degli inadempienti che ne risponderanno in via civile, penale ed amministrativa;
- Che contro la presente ordinanza quanti hanno interesse potranno fare ricorso al Prefetto entro 30 giorni, al TAR Lombardia entro 60 giorni ed entro 120 giorni al Capo dello Stato, termini tutti decorrenti dalla data di notifica del presente provvedimento o della piena conoscenza dello stesso;
- Copia del presente provvedimento è pubblicata all'Albo del Comune e verrà trasmessa alla Regione Lombardia, alla A.S.L., all'A.R.P.A. alla Prefettura ed al COM territorialmente competenti. Copia dello stesso dovrà essere distribuito alle ditte interessate e a tutti gli eventuali nuclei familiari interessati, ed affisso in tutti i luoghi pubblici.

IL SINDACO

(1) Senza il punto in nota lo schema di ordinanza è utilizzabile anche nel caso l'evento sia di proporzioni più limitate

**AVVELENAMENTO e/o TOSSINFEZIONE ALIMENTARE
SEQUESTRO O DISTRUZIONE**

COMUNE.....PROV.....ORDINANZA SINDACALE.....
PROT.....ORDINANZA N.....li.....

IL SINDACO

- Premesso che in data (descrivere l'evento: avvelenamento da vegetali o animali tossici e da agenti chimici ovvero tossinfezione alimentare in pubblici esercizi, in collettività infantili, di adulti, di anziani e nella popolazione in genere) ha determinato una situazione di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica nel territorio comunale;
- Considerato che la situazione è tale da aver causato la dichiarazione di emergenza nazionale e l'emanazione di ordinanza ex art. 5 della L. 225/92; (1);
- Ritenuto di dover provvedere in merito, stante l'esigenza di tutelare la salute pubblica;
- Vista la relazione del Responsabile del SIAN e/o del Servizio veterinario – Dipartimento di Prevenzione dell'A.S.L. n. dalla quale risulta che presso lo stabilimento di produzione/lavorazione/deposito o l'esercizio di somministrazione/vendita, sito in Via/Piazza n. gestito da ed il cui titolare è è stato riscontrato che le sostanze destinate all'alimentazione (descrivetele) ivi prodotte/lavorate/depositate/somministrate/vendute, sono in cattivo stato di conservazione, così come indicato dall'art. 5, lettera b) della legge 30.04.1962, n. 283;

ovvero

- è stata accertata, mediante indagini biotossicologiche e/o chimiche, la nocività delle sostanze destinate all'alimentazione (descrivetele) ivi prodotte/ lavorate/depositate/somministrate;
- Vista la legge 30.04.62, n. 283;
- Visto il D.P.R. 26.03.80, n. 327;
- Ai sensi dell'art. 32 della legge 23.12.78, n. 833 e dell'art. 38 della legge 08.06.90, n. 142;

ORDINA

- Al personale di vigilanza e di ispezione del SIAN e/o del Servizio Veterinario – Dipartimento di Prevenzione dell'A.S.L. n. il sequestro e/o l'immediata distruzione, sussistendo grave ed imminente pericolo di danno alla salute pubblica, ai sensi dell'art. 16 della legge 283/62 e dell'art. 20 del DPR 327/80, delle sostanze destinate all'alimentazione (descrivetele), prodotte/lavorate/depositate/somministrate/vendute presso sito in Via /Piazzan....., gestito da ed il cui titolare è

RENDE NOTO

- Che a norma dell'art. 6 della L. 07/08/1990 n. 241 il responsabile del provvedimento è il sig. il quale provvederà all'adozione di tutti gli atti successivi e conseguenti;

AVVERTE

- Che eventuali danni a persone e cose, derivanti dal mancato rispetto del presente provvedimento, saranno a carico del Sig. che ne risponderà in via civile, penale ed amministrativa;
- Che contro la presente ordinanza quanti hanno interesse potranno fare ricorso al Prefetto entro 30 giorni, al TAR Lombardia entro 60 giorni ed entro 120 giorni al Capo dello Stato, termini tutti decorrenti dalla data di notifica del presente provvedimento o della piena conoscenza dello stesso;
- Copia del presente provvedimento è pubblicata all'Albo del Comune e notificata a e verrà trasmessa alla Regione Lombardia, alla Prefettura ed al COM territorialmente competenti.

IL SINDACO

(1) Senza questo capoverso lo schema di ordinanza è utilizzata anche nel caso l'evento sia di proporzioni più limitate

**AVVELENAMENTO e/o TOSSINFEZIONE ALIMENTARE
CHIUSURA**

COMUNE.....PROV.....ORDINANZA SINDACALE.....
PROT.....ORDINANZA N.....li.....

IL SINDACO

- Premesso che in data(descrivere l'evento: avvelenamento da vegetali o animali tossici e da agenti chimici ovvero tossinfezione alimentare in pubblici esercizi, in collettività infantili, di adulti, di anziani e nella popolazione in genere) ha determinato una situazione di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica nel territorio comunale;
- Considerato che la situazione è tale da aver causato la dichiarazione di emergenza nazionale e l'emanazione di ordinanza ex art. 5 della L. 225/92; (1);
- Ritenuto di dover provvedere in merito, stante l'esigenza di tutelare la salute pubblica;
- Vista la relazione del Responsabile del SIAN e/o del Servizio veterinario – Dipartimento di Prevenzione dell'A.S.L. n. dalla quale risulta che presso lo stabilimento di produzione/lavorazione/deposito o l'esercizio di somministrazione/vendita, sito in Via/Piazza n. gestito da ed il cui titolare è sono state riscontrate gravi carenze igieniche in relazione alle operazioni di lavorazione o deposito ovvero alla natura o condizione delle sostanze prodotte o poste in vendita;
- Vista la legge 30.4.62, n. 283;
- Visto il D.P.R. 26.3.80, n. 327;
- Ai sensi dell'art. 32 della legge 23.12.78, n. 833 e dell'art. 38 della legge 8.6.90, n. 142;

ORDINA

- La chiusura dello stabilimento di produzione/lavorazione/deposito o dell'esercizio di somministrazione/vendita, sito in Via/Piazza n., gestito da il cui titolare è per giorni/mesi a partire dalla data di notifica della presente ordinanza e comunque fino alla eliminazione delle carenze igieniche riscontrate;
- Che il provvedimento sia pubblicizzato a mezzo avviso da apporre all'esterno allo stabilimento di produzione/lavorazione/deposito o dell'esercizio di somministrazione/vendita, da non rimuoversi e comunque, in luogo ben visibile al pubblico per l'intero periodo di chiusura con l'indicazione: "Chiuso per motivi igienico-sanitari";
- Che il Sig. richieda il sopralluogo del SIAN e/o del Servizio Veterinario dell'A.S.L. n. per verificare l'eliminazione degli inconvenienti igienici che hanno determinato l'adozione del presente provvedimento prima della riapertura dello stabilimento di somministrazione/vendita;

RENDE NOTO

- Che a norma dell'art. 6 della L. 07/08/1990 n. 241 il responsabile del provvedimento è il sig. il quale provvederà all'adozione di tutti gli atti successivi e conseguenti;

AVVERTE

- Che eventuali danni a persone e cose, derivanti dal mancato rispetto del presente provvedimento, saranno a carico del Sig. che ne risponderà in via civile, penale ed amministrativa;
- Che contro la presente ordinanza quanti hanno interesse potranno fare ricorso al Prefetto entro 30 giorni, al TAR Lombardia entro 60 giorni ed entro 120 giorni al Capo dello Stato, termini tutti decorrenti dalla data di notifica del presente provvedimento o della piena conoscenza dello stesso;
- Copia del presente provvedimento è pubblicata all'Albo del Comune e notificata a e verrà trasmessa alla Regione Lombardia, alla Prefettura ed al COM territorialmente competenti;
- Sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza il Personale di vigilanza del Dipartimento di prevenzione dell'A.S.L. n. secondo le rispettive competenze, i Vigili Urbani, le Forze dell'Ordine.

IL SINDACO

(1) Senza questo capoverso lo schema di ordinanza è utilizzabile anche nel caso l'evento sia di proporzioni più limitate.

RISCHIO NUCLEARE

Emergenze per incidenti in impianti presenti sul territorio regionale o esterni

Gli incidenti agli impianti in cui si utilizzano, si trattano o si depositano materiali radioattivi possono determinare fuoriuscite di varia entità che determinano ampiezze dell'emergenza molto diverse.

Compete alla Direzione dell'impianto segnalare alle Autorità Pubbliche preposte all'emergenza ogni stato anomalo dell'impianto e diramare l'allarme per l'emergenza esterna ogni volta che si verifica il pericolo di un rilascio di sostanze radioattive.

Poiché spesso la fuoriuscita avviene in forma di nube, che può essere trasportata dai venti a rilevante distanza prima della caduta, sono a rischio anche Comuni che non si trovano nelle immediate vicinanze dell'impianto.

Le misure di emergenza sono generalmente adottate con provvedimento delle Prefetture competenti. Tuttavia, a livello locale, si può presentare la necessità di emanare prescrizioni particolari, relative a specifiche necessità del territorio comunale, o urgenti.

Le misure di sanità pubblica riguardano essenzialmente:

1. la protezione della popolazione dall'esposizione ambientale;
2. il controllo e l'esclusione dal consumo delle acque e degli ambienti contaminati;
3. la protezione degli animali e il controllo degli alimenti ad essi destinati.

La competenza istruttoria è dei Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.LL., precisamente dei Servizi di Igiene e Sanità Pubblica per il punto 1, dei Servizi Veterinari per il punto 3. Per quanto riguarda gli alimenti (punto 2) le competenze sono così ripartite:

- a) alimenti di origine animale: Servizio Veterinario;
- b) acque per il consumo umano: Servizio di Igiene e Sanità Pubblica;
- c) altri alimenti: Servizio Igiene alimentari e Nutrizione.

Le Ordinanze contemplano generalmente i seguenti provvedimenti:

a) di igiene e sanità pubblica:

- ⇒ vietare la vendita e la somministrazione di verdure fresche a foglie;
- ⇒ vietare la raccolta, la vendita e la somministrazione dei funghi eduli, seppure consentita dai regolamenti di igiene locale;
- ⇒ imporre agli stabilimenti industriali che praticano la conservazione in scatola o in altre confezioni, mediante sterilizzazione o impiego delle basse temperature dei prodotti vegetali a foglie di dare tempestiva comunicazione alle AA.SS.LL. competenti dei dati di identificazione dei lotti di produzione che si riferiscono alle partite dei predetti vegetali raccolti successivamente alla data di verifica dell'incidente nucleare;
- ⇒ imporre alle ditte che praticano la conservazione mediante essiccazione o sott'olio o con altri procedimenti dei funghi eduli di dare tempestiva comunicazione alle AA.SS.LL. competenti dei dati di identificazione dei lotti di produzione che si riferiscono alle partite dei funghi raccolti successivamente alla data di verifica dell'incidente nucleare;
- ⇒ vietare l'approvvigionamento idrico le cui fonti si trovino in zona contaminata e consentire in alternativa l'approvvigionamento con acqua minerale imbottigliata prima dell'evento accidentale nucleare;
- ⇒ imporre il riparo in edificio chiuso delle persone e il controllo sull'accesso e l'uscita dalla zona contaminata;

b) di sanità pubblica veterinaria:

- ⇒ mantenere gli animali da reddito al chiuso nei ricoveri;
- ⇒ alimentare gli animali con foraggi conservati, evitando assolutamente la somministrazione di foraggi freschi di sfalcio. Conservare e proteggere con teli plastificati gli alimenti secchi;
- ⇒ custodire gli animali da affezione al chiuso e a domicilio;
- ⇒ isolare gli animali da cortile, per quanto possibile, in locali chiusi, evitando che possano razzolare sul terreno;
- ⇒ evitare il consumo e l'utilizzo del latte prodotto nella zona interessata per l'alimentazione umana e la caseificazione; il divieto di somministrazione di latte fresco potrebbe essere limitato ai bambini sino all'età di anni dieci e alle donne in gravidanza; tale divieto si applica comunque al latte di lunga conservazione (UHT o sterilizzato), in polvere o condensati e confezionati anteriormente alla data di verifica dell'incidente radioattivo purchè siano riportate chiaramente sulle relative confezioni oltre alla data riferita al termine minimo di conservazione anche quella di confezionamento;
- ⇒ evitare il consumo di uova prodotte nelle zone interessate all'emergenza;
- ⇒ conservare gli alimenti di origine animale prodotti prima dell'incidente al chiuso (celle frigorifere);
- ⇒ consumare esclusivamente alimenti conservati e prodotti prima dell'incidente.

A queste prime misure cautelari, dopo il controllo e la valutazione dei livelli di contaminazione ambientali e degli alimenti, fanno seguito provvedimenti, anche mirati, e per questo spesso emanati dal Sindaco competente, riguardanti in particolare:

- ⇒ obbligo di metodi di protezione individuale;
- ⇒ evacuazione delle persone entro un raggio abbastanza limitato attorno all'impianto e smistamento in "centri di raccolta" ove provvedere a:
 - primo rilevamento della contaminazione personale,
 - decontaminazione esterna dei soggetti contaminati,
 - programmazione ed eventuale distribuzione di iodio stabile,
 - prima assistenza sanitaria di tipo convenzionale ed eventuale smistamento a centri ospedalieri;
- ⇒ sospensione di fiere e mercati di prodotti alimentari e di bestiame;
- ⇒ divieto di consumo di alimenti di origine animale prodotti nelle zone contaminate;
- ⇒ obbligo di alimentare il bestiame con foraggio conservato;
- ⇒ divieto di pascolo e di abbeverata;
- ⇒ divieto di consumo di latte fresco e delle uova provenienti dalle zone contaminate. Il latte verrà controllato a campione per verificare il grado di contaminazione, e destinato ove possibile a lavorazioni compatibili con il tipo e la qualità della contaminazione;
- ⇒ distruzione delle arnie e divieto di raccolta e consumo del miele;
- ⇒ divieto di caccia e pesca;
- ⇒ cattura ed eventuale eutanasia dei cani ed altri animali randagi;
- ⇒ divieto di operazioni di macellazione, sezionamento e lavorazione di carni e di prodotti di origine animale, destinati all'uomo e/o agli animali;
- ⇒ distruzione degli animali morti e degli alimenti contaminati;
- ⇒ divieto di spostamento di animali da e verso la zona interessata (eventuali deroghe saranno concesse dal Servizio Veterinario).

Incidenti gravi possono infine comportare provvedimenti di evacuazione. In questa circostanza, a causa della contaminazione radioattiva, le operazioni devono essere condotte con cautele particolari.

Schemi di Ordinanze ed. 2001 rev.01

In questa evenienza, per le persone si disporrà pertanto:

- ⇒ blocco di cibo ed acqua contaminati;
- ⇒ decontaminazione delle aree.

Per gli animali occorrerà:

- ⇒ lasciare gli animali da reddito e da cortile al chiuso nei ricoveri, dopo aver messo a loro disposizione cibo ed acqua in abbondanza per quanto possibile;
- ⇒ evitare nel modo più assoluto di lasciare gli animali liberi nelle campagne;
- ⇒ condurre gli animali da affezione al seguito dei proprietari, opportunamente contenuti e sorvegliati, e convogliarli in seguito presso appositi centri di raccolta sotto sorveglianza veterinaria.

La destinazione degli animali abbandonati ed in particolare la possibilità di governo degli animali o la necessità di un successivo loro abbattimento e distruzione devono essere valutate preliminarmente per adottare le relative misure.

Tutti i provvedimenti devono essere subito portati a conoscenza della popolazione con mezzi straordinari di ampia diffusione dell'informazione (anche radio, televisione, etc.).

ORDINANZA PER EMERGENZA NUCLEARE

COMUNE.....PROV.....ORDINANZA SINDACALE.....
PROT.....ORDINANZA N.....li.....

IL SINDACO

- (1) considerato che, a seguito di, si è verificata una ricaduta di materiale radioattivo;
- (1) considerati i risultati degli accertamenti eseguiti per determinare i livelli di contaminazione di
- considerata l'urgenza di adottare provvedimenti per prevenire l'esposizione della popolazione;
 - visto l'articolo 38 della legge 23.12.78, n. 833;
 - vista la L.R. 26.10.82, n. 30;
 - vista la legge del 08.06.1990 n. 142 e successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare l'articolo 38;
 - visto il D.L. 17.03.95, n. 230;
 - sentiti i competenti Servizi della A.S.L. n.;

ORDINA

Nota: l'articolato varia secondo le disposizioni ad adottare.

RISCHIO SANITARIO

Emergenze veterinarie da epizootie

Alcune malattie degli animali, per la loro pericolosità sono classificate dall'Ufficio Internazionale delle Epizootie in uno speciale elenco, detto lista "A".

Si tratta di malattie che hanno una grande capacità di rapida diffusione (c.d. epizootiche), una gravità particolare e possono facilmente estendersi al di fuori di confini regionali e nazionali. Le conseguenze socio-economiche e sanitarie di queste infezioni sono molto pesanti e la loro presenza penalizza grandemente il commercio nazionale ed internazionale di animali e loro prodotti.

Queste patologie, normalmente assenti dai nostri allevamenti, alla loro comparsa richiedono di essere fronteggiate con provvedimenti straordinari, di emergenza, obbligatori anche ai sensi delle norme comunitarie (1), nonché delle norme nazionali di polizia veterinaria (Regolamento di Polizia Veterinaria 08/02/1954, n. 320).

Le misure da adottare comprendono, di regola:

- * l'abbattimento e la distruzione di tutti i capi presenti (stamping out) nell'allevamento colpito (focolaio); in alcune circostanze particolari può essere necessario estendere questi provvedimenti anche ad allevamenti vicini o collegati (depopulation);
- * divieti e restrizioni riguardanti il commercio e il trasporto di animali, la loro macellazione e il commercio dei prodotti derivati. Sono individuate due zone concentriche a partire dal focolaio:
 - la prima generalmente di 3 km di raggio, detta zona di protezione, ove è vietato l'accesso agli allevamenti e qualsiasi spostamento di animali e oggetti potenzialmente contaminati;
 - la seconda, generalmente estesa fino ad almeno 10 km dal focolaio e talora comprendente un'intera provincia, è detta zona di sorveglianza; le misure imposte sono della stessa natura, ma i provvedimenti sono meno limitativi e sono previste deroghe per casi di necessità.

I piani di emergenza prevedono l'adozione urgente dei seguenti provvedimenti amministrativi:

■ Ordinanze del Sindaco del Comune in cui ha sede il focolaio:

- 1) Ordinanza di allevamento infetto: impone il sequestro e l'isolamento del focolaio (il provvedimento deve essere adottato nel giorno stesso in cui il Servizio Veterinario eleva il sospetto della presenza della malattia);

Schemi di Ordinanze ed. 2001 rev.01

2) Ordinanza di abbattimento e distruzione degli animali delle specie sensibili alla malattia presenti nell'allevamento colpito, e di successiva disinfezione (da adottarsi il giorno della conferma del sospetto di presenza della malattia).

L'istruttoria di questi provvedimenti compete al Servizio Veterinario dell'A.S.L.

Specifici piani regionali di emergenza che indicano il protocollo delle azioni da intraprendere per ogni malattia e precisano meglio i riferimenti di legge ed istituzionali sono stati redatti per le malattie vescicolari (afta, malattia vescicolare dei suini) e per le malattie pestose dei suini (peste suina classica e africana).

- Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale per tutte le misure territoriali che interessano più Comuni (zona di protezione e di sorveglianza).

L'autorità comunale è chiamata ad intervenire anche per assicurare l'attuazione dei provvedimenti, in collaborazione con:

- a) il Servizio Veterinario dell'A.S.L. competente per l'esecuzione di tutti gli accertamenti veterinari e per la direzione delle operazioni locali di Polizia Veterinaria);
- b) il Presidio Multizonale di Profilassi e Polizia Veterinaria della Provincia interessata (*) competente per le operazioni di abbattimento, distruzione e disinfezione;
- c) la Direzione di Sanità Pubblica dell'Assessorato Regionale alla Sanità (competente per la direzione generale, il coordinamento regionale, i rapporti con il Ministero della Sanità e l'unità di emergenza nazionale).

In particolare, occorre assicurare:

- l'immediata notifica all'interessato dei provvedimenti;
- il supporto della forza pubblica per presidiare il focolaio e per la vigilanza sugli altri allevamenti;
- l'approvvigionamento straordinario di attrezzature e materiali necessari (es. disinfettanti, ruspe per l'eventuale scavo di una fossa per l'interramento delle carcasse, materiale di combustione in caso di incenerimento etc);
- la corretta informazione agli allevatori ed alla popolazione.

Schemi di Ordinanze ed. 2001 rev.01

In allegato viene proposto il fac-simile delle due Ordinanze di competenza del Sindaco.

Si ricorda infine che esistono una serie di misure di prevenzione delle malattie del bestiame, che concorrono grandemente a ridurre il rischio di comparsa e che è compito delle Autorità sanitarie fare applicare.

In particolare si tratta degli obblighi che gravano su allevatori e commercianti di bestiame, stabili ai sensi del Regolamento di Polizia Veterinaria e del D.P.R. 317/96:

- registrare gli allevamenti e le stalle di sosta presso il Servizio Veterinario dell'A.S.L.;
- fare accompagnare ogni spostamento di animali dal documento di origine modello 4 unificato e di informare il Servizio Veterinario dell'A.S.L.;
- identificare tutti gli animali in modo da potere in qualsiasi momento risalire alla loro origine;
- tenere aggiornato un registro di carico e scarico;
- fare autorizzare l'impiego di automezzi di trasporto del bestiame;
- osservare le regole di igiene e sanità e le prescrizioni impartite dal Servizio Veterinario dell'A.S.L.

(1) Le malattie degli animali, per le quali è prevista la realizzazione di interventi obbligatori di emergenza e che per la gravità delle loro conseguenze determinano l'applicazione di restrizioni territoriali, sono comprese nella lista I dell'Unione Europea e sono: Afta epizootica, Stomatite vescicolare, Malattia vescicolare dei suini, Peste suina africana, Peste suina classica, Pleuropolmonite contagiosa bovina, Malattia di Newcastle, Peste bovina, Peste dei piccoli ruminanti, Dermatite nodulare contagiosa, Febbre catarrale degli ovini, Vaiolo ovicaprino, Peste equina, Malattia di Teschen, Peste aviaria, Necrosi infettiva ematopoietica. Inoltre possono essere rilevanti, per conseguenze che possono determinare anche per l'uomo, alcuni gravi zoonosi (malattie trasmissibili dagli animali all'uomo). Le principali, per le quali i provvedimenti da adottarsi rivestono carattere di urgenza, sono: Rabbia, Carbonchio ematico, Morva, Encefalomielite virale equina, Encefalopatia spongiforme bovina.

(*) **Nota:** i Presidi Multizonali di Profilassi e Polizia Veterinaria sono 4 e sono così distribuiti: A.S.L. 4 per la Provincia di Torino, A.S.L. 13 per le Province di Novara, Vercelli, Biella e Verbania, A.S.L. 15 per la Provincia di Cuneo, A.S.L. 20 per le Province di Asti e Alessandria.

ORDINANZA DI ALLEVAMENTO INFETTO

COMUNE.....PROV.....ORDINANZA SINDACALE.....
PROT.....ORDINANZA N.....li.....

IL SINDACO

- vista la denuncia di nell'allevamento condotto dal Sig. in
- visto il Regolamento di Polizia veterinaria, approvato con D.P.R. 08.02.1954, n. 320 e le successive modificazioni;
- vista la Legge 23.12.1978, n. 833 e le successive modificazioni;
- vista la L.R. 26.10.1982, n. 30;
- vista la Legge 02.06.1988, n. 218 e le successive modificazioni;
- visto (disposizioni specifiche relative alla malattia diagnosticata);
- sentito il Servizio Veterinario della A.S.L. n.;

ORDINA

Nell'allevamento indicato in premessa, infetto da, devono essere immediatamente applicate le seguenti misure:

- numerazione, per specie e categoria, degli animali esistenti: per gli animali sensibili deve essere precisato il numero dei soggetti di ogni categoria: morti, infetti, sospetti di infezione, sospetti di contaminazione; il censimento deve essere mantenuto costantemente aggiornato;
- sequestro di rigore degli animali nei ricoveri, con la prescrizione tassativa di:
- divieto di entrata e di uscita di animali;
- impedire l'accesso a persone ed automezzi estranei; il movimento di persone e di veicoli da e per l'azienda deve essere subordinato alla autorizzazione del Servizio Veterinario della A.S.L. ed attuato con le necessarie precauzioni;
- tenere a catena i cani, sotto custodia i gatti e rinchiusi in appositi spazi riservati gli animali da cortile, lontani dai luoghi infetti;
- tenere chiusi i ricoveri e spargere largamente sulla soglia e per un conveniente tratto all'esterno, nonché agli accessi dell'azienda, sostanze disinfettanti e porre in atto appropriati metodi di disinfezione;
- impedire ogni contatto del personale di custodia con altri allevamenti;
- non trasportare fuori dall'azienda animali, loro carcasse o carni, foraggi ed altri alimenti, attrezzi, letame e deiezioni ed altre materie od oggetti che possono trasmettere la malattia;
- non abbeverare gli animali in corsi d'acqua o in vasche con essi comunicanti;
- eseguire accurate disinfezioni dei ricoveri e degli altri luoghi infetti, secondo le indicazioni del Servizio Veterinario dell'A.S.L.;
- la distruzione delle carcasse degli animali morti è subordinata all'autorizzazione del Servizio veterinario della A.S.L. che ne dispone i tempi ed i modi di attuazione.

Le contravvenzioni alla presente ordinanza sono punite a norma di legge.

IL SINDACO

**ORDINANZA DI ABBATTIMENTO E DISTRUZIONE DEGLI ANIMALI E
SUCCESSIVA DISINFEZIONE**

COMUNE.....PROV.....ORDINANZA SINDACALE.....
PROT.....ORDINANZA N.....li.....

IL SINDACO

- visto il T.U.LL.SS., R.D. 27 luglio 1934, n. 1265;
- visto il Regolamento di Polizia veterinaria, 8 febbraio 1954, n. 320 e le successive modificazioni;
- vista la Legge 23.11.68, n. 34 e le successive modificazioni;
- vista la Legge 23.12.1978, n. 833;
- vista la L.R. 26.10.1982, n. 30;
- vista la Legge 2.6.1988, n. 218;
- visto il D.Lgs 14.12.92, n. 508;
- visto (disposizioni specifiche relative alla malattia diagnosticata);
- constatato che nell'allevamento del Sig. sito in questo Comune cod. ISTAT è stato accertato un focolaio di

ORDINA

- Gli animali (specie cat.; numero) dell'allevamento del Sig. citato in premessa, devono essere immediatamente abbattuti sul posto per la profilassi della
- Le carcasse degli animali suddetti devono essere immediatamente distrutte sul posto, mediante incenerimento. I residui della combustione nonché le ceneri devono essere interrati (*);
- Al termine delle operazioni di abbattimento e di distruzione degli animali, i ricoveri che li hanno ospitati, i locali annessi, gli immediati dintorni, nonché tutti gli utensili, le attrezzature, veicoli utilizzati e tutto il materiale suscettibile di essere contaminato devono essere sottoposti ad accurata pulizia e radicali disinfezioni, sotto il diretto controllo del Servizio Veterinario dell'A.S.L.;
- Nell'allevamento sopraindicato, l'introduzione di animali resta subordinata alla revoca dei provvedimenti disposti con propria ordinanza n. e potrà avvenire non prima di 30 giorni dalla fine delle predette operazioni di pulizia e disinfezione, secondo le indicazioni del competente Servizio Veterinario;
- La misura della indennità da corrispondere a carico dello Stato al proprietario degli animali abbattuti sarà determinata con provvedimento a parte;
- Il servizio Veterinario dell'A.S.L. e gli agenti della forza pubblica sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza;
- Le contravvenzioni alla presente ordinanza sono punite a norma di legge.

IL SINDACO

(*) **Nota:** in casi particolari, su indicazione del Servizio Veterinario dell'A.S.L., e con l'adozione delle precauzioni da questo indicate, la distruzione avviene previo trasporto ad un sito idoneo o ad uno stabilimento autorizzato (trasporti pericolosi v. decreto Ronchi)2.

A completamento del lavoro, si riportano integralmente due articoli tratti dal quotidiano “Il Sole 24 Ore” concernenti le ordinanze alla luce delle disposizioni introdotte dal D.lgs. n. 112/98.

IGIENE A MISURA DEI SINDACI

Il provvedimento va adottato come rappresentante della Comunità e non dello Stato

Ordinanze in materia di igiene e sanità adottate dal Sindaco non più nella sua veste di “Ufficiale di Governo” bensì in quella di rappresentante della propria collettività.

E’ questa la più rilevante tra le diverse novità introdotte in questa materia dei poteri di ordinanza sindacale dal decreto legislativo 112/98 che contiene, all’art. 117, una disciplina molto diversa dalla precedente.

Vediamo i punti più salienti della nuova normativa.

Innanzitutto, le ordinanze contingibili e urgenti possono essere emanate in caso di emergenze, sanitarie o di igiene pubblica, a carattere esclusivamente locale. Deve quindi trattarsi di “emergenze”, cioè di situazioni che emergono, che si presentano al di sopra della normalità e tali emergenze devono essere di carattere “esclusivamente” locale. Esse, cioè, devono avere, come esclusivo punto di riferimento, il territorio del Comune ed è in esso, in esso soltanto, che devono avere origine o sviluppo.

In secondo luogo, è previsto che negli altri casi, cioè in quei casi che non sono di carattere esclusivamente locale, l’adozione dei provvedimenti di urgenza spetta allo Stato o alle Regioni, a seconda delle dimensioni dell’emergenza e dell’eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali. Anche la costituzione di centri e organismi di assistenza o di riferimento, è di competenza dello Stato o delle Regioni. Tali centri o organismi non possono quindi essere costituiti, come talora avvenuto, con ordinanza d’urgenza del Sindaco.

In terzo luogo, la norma stabilisce una nuova regola nell’ipotesi che la situazione di emergenza riguardi il territorio in più Comuni. In passato, sono sorti intricati problemi di competenze e responsabilità, specie se un Sindaco giustificava la sua inattività con l’argomento che la situazione emergente riguardava, per la maggior parte, il territorio di altro Comune. Attualmente è previsto che in tali casi ogni Sindaco adotta le misure necessarie sino a quando non intervengono i soggetti competenti previsti nel comma 1), cioè la Regione e lo Stato.

Ma la novità di maggiore rilievo, e che incide sulla posizione istituzionale del Sindaco, è che il Sindaco, quando emana queste ordinanze contingibili e urgenti, non è Ufficiale di Governo, ma agisce quale rappresentante della comunità locale. Ciò comporta delle conseguenze in ordine alla responsabilità per eventuali illegittimità e risarcimento di danni, perché il centro di imputazione giuridica non è più dello Stato, ma il Comune. Nel settore del diritto sono rare le figure e istituti che corrispondono a un rigoroso ordine geometrico. Ma questa recente regola appare corretta e corrispondente al vigente sistema della autonomie locali. Infatti, quando il Sindaco agisce nell’interesse della comunità locale, per situazioni normali o emergenti, è sempre rappresentante di questa comunità che lo ha eletto, e verso la quale egli deve rispondere, sotto il profilo politico e giuridico.

V.It.

UN FRENO ALLE ORDINANZE

Il provvedimento del Sindaco deve indicare con precisione la natura dell'evento

La problematica che riguarda il potere straordinario di emanare ordinanze contingibili e urgenti in materia di edilizia, polizia locale e igiene (ex. art. 153 TU 148 del 1915 Comuni e Province) è materia in gran parte chiarita, ma ciò non toglie che possa accadere che nell'applicazione di tale potere si verifichino anomalie e usi distorti rispetto alla specifica finalità.

Una simile fattispecie è riscontrabile dall'esame della sentenza n. 377/98 della V Sezione del Consiglio di Stato, nella quale gli stessi giudici concentrano l'attenzione sulla sussistenza delle condizioni legittimanti l'adozione dell'ordinanza.

Il provvedimento trae origine dal verificarsi di un fenomeno franoso, interessante un terreno di vaste dimensioni, che creava una situazione di pericolo per la sottostante strada statale e per il quale il Comune era già intervenuto autonomamente realizzando un muro di contenimento, al fine di evitare che ulteriori smottamenti del terreno potessero provocare situazioni di pericolo per il traffico pedonale e veicolare.

I giudici amministrativi precisano che, in linea di principio, come confermato dall'indirizzo costante esistente in giurisprudenza, il presupposto per l'adozione da parte del Sindaco dell'ordinanza contingibile e urgente è il pericolo di un danno grave e imminente per l'incolumità pubblica al quale, data la sua eccezionalità, non si può far fronte con rimedi ordinari e si richiedono interventi immediati e indilazionabili che si sostanziano nell'imposizione di obblighi di fare o non fare a carico privato. Di conseguenza è chiaro come tale presupposto venga a meno quando a fronteggiare la situazione di pericolo sia già intervenuta l'amministrazione con mezzi e iniziative proprie finalizzate a evitare il danno temuto rendendo, nello stesso tempo, non più urgente e indilazionabile gli ulteriori interventi richiesti al privato.

Quindi, è evidente come, nella fattispecie in esame, il Comune avesse già individuato il rischio e le priorità provvedendo ad intervenire autonomamente. Per cui resta incoerente, rispetto al principio legale della necessità e dell'urgenza, l'intimazione al privato proprietario della collina interessata al fenomeno franoso di intervenire secondo non ben precisati interventi. E' infatti, è da considerare del tutto generica l'ordinanza nella quale si impone "la realizzazione di tutte quelle opere strettamente necessarie per scongiurare lo stato di pericolo" anzidetto, senza la benchè minima individuazione degli interventi specifici da parte dell'amministrazione che essa stessa avrebbe ritenuto necessari. Perciò tale genericità, alla quale è necessario fare risalire la legittimità o meno dell'ordine imposto dall'amministrazione, secondo il collegio decidente, è da inquadrarsi anche in un contesto generale ben diverso da quei casi in cui, ad esempio, vi sia un edificio pericolante del quale si ordina la demolizione, o dell'industria inquinante di prima classe ubicata all'interno del centro abitato, alla quale si impone l'immediata cessazione dell'attività, o al ponte pericolante sul quale viene interdetto il traffico; casi tutti questi nei quali la situazione di pericolo è neutralizzata nell'immediatezza e compiutamente.

Quindi, ne scaturisce che la legittimità del provvedimento sulla contingibilità e urgenza va sempre ricondotta alla idoneità dell'intervento imposto al privato a neutralizzare con immediatezza, o in ogni caso, in tempi ragionevoli, la situazione di pericolo per come si presenta, circostanza questa non riscontrabile negli adempimenti che il Comune ha imposto al privato.

Pertanto è chiaro come una ordinanza che manca di questi requisiti, che non tenga concretamente conto del contesto generale nel quale deve essere portata in esecuzione, sia palesemente illegittima.

Saverio Molica

PROPOSTA DELIBERAZIONE DI APPROVAZIONE PROGETTO

LA GIUNTA COMUNALE

- Rammentato che il 26.09.97 ha avuto inizio una crisi sismica che ha provocato ingenti danni al patrimonio immobiliare pubblico e privato, a seguito della quale si è avuta l'emanazione di un'ordinanza ex art. 5 della legge 225/92;
- Dato atto che con la predetta ordinanza espressamente si deroga;
- Considerato che ai sensi e per gli effetti dell'ordinanza del Ministro dell'Interno, delegato per il coordinamento della Protezione Civile n. del Commissario Delegato ha emanato il Decreto n. del con il quale si approva il 1° stralcio del piano di cui all'art. della predetta Ordinanza, con il quale si assegnano a questo Comune L. per i lavori di pronto intervento da eseguirsi sullo stabile destinato a.....;
- Dato atto che questo Comune aveva richiesto che le attività di progettazione venissero svolte.....;
- Visto il progetto per i lavori di manutenzione straordinaria, finalizzati alla ripresa dell'agibilità di dell'importo complessivo di L....., di cui:
 - per lavori a base d'asta;
 - per I.V.A.;
 - per somme a disposizione;
- Dato atto che il progetto comprende i seguenti elaborati:
- relazione tecnica, elaborati grafici, computo metrico, elenco prezzi, foglio condizioni;
- Ritenuto di dover provvedere ad approvare detto progetto e ad individuare il responsabile del procedimento che dovrà adottare gli atti conseguenti;
- Considerato per quanto attiene all'individuazione dei capitoli di entrata e spesa necessari per l'utilizzo di dette somme che non si è ancora provveduto ad approvare il bilancio di previsione 1998, ma che occorre, data la situazione oggettiva, ed il fatto che il finanziamento in questione rientra tra i provvedimenti adottati per garantire la ripresa della normalità della vita sociale, che lo stesso decreto definisce urgenti ed indifferibili;
- Ritenuto, in conseguenza di quanto sopra esposto, indispensabile procedere ad individuare il capitolo di entrata ed il capitolo di spesa, sui quali operare per l'utilizzo del finanziamento in questione, impegnandosi ad inserire gli stessi nel progetto di bilancio da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale;
- Dato atto che in merito a quanto sopra il revisore dei conti ha espresso parere favorevole in data
- Vista la legge 142/90 e successive modificazioni ed integrazioni e la L. 127/97;
- Dato atto che sulla presente proposta hanno espresso parere favorevole il responsabile dell'U.T.C. ed il responsabile di Ragioneria;
- con voti resi in maniera palese, a favore
-

DELIBERA

- di richiamare la premessa a fare parte integrante della presente deliberazione, e, per i motivi suesposti:
- di impegnarsi ad istituire sul bilancio il cap nella parte entrata ad oggetto "Finanziamento 1° Piano Stralcio per il ripristino dell'agibilità di", e nella parte spesa, il cap. ad oggetto "lavori per il ripristino dell'agibilità dello stabile adibito a"
- di approvare il progetto per i lavori di manutenzione straordinaria, finalizzati alla ripresa dell'agibilità di redatto da in data, a firma di dell'importo complessivo di L. di cui:
 - L. per lavori a base d'asta;
 - L. per I.V.A.;
 - L. per somme a disposizione;
- che comprende i seguenti elaborati:
 - relazione tecnica, elaborati grafici, computo metrico, elenco prezzi, foglio condizioni;
- di dare atto che il sig., responsabile del procedimento, al quale viene assegnato lo stanziamento previsto sul predetto cap. provvederà ad adottare gli atti conseguenti;
- di stabilire,
- che giusto il disposto dell'art. 4 dell'Ordinanza del Ministro dell'Interno delegato per gli interventi di Protezione Civile n. del... i lavori di cui sopra potranno essere affidati a trattativa privata, invitando alla gara non meno di ditte aventi i requisiti di legge;
- di renderla presente immediatamente esecutiva ai sensi art. 47 comma 3 L. 142/90

PROPOSTA LETTERA D'INVITO

COMUNE DI PROVINCIA DI
PROT. Data

SPETT. DITTA

Oggetto: Invito alla trattativa privata per l'affidamento dei lavori di..... Importo a base d'asta L. Opere scorparabili Iscrizione cat.

Importo

Questa Amministrazione deve procedere all'affidamento al migliore offerente, mediante trattativa privata, dei lavori di
Dell'importo a base d'asta di L.

I lavori sono finanziati con i fondi di cui al Decreto del Commissario Delegato per gli interventi di Protezione Civile n. del
Il progetto può essere esaminato presso l'ufficio tecnico comunale nei giorni di, dalle ore alle ore

Per partecipare alla gara codesta spettabile ditta dovrà far pervenire al protocollo del Comune, o mediante servizio postale, o mediante consegna a mano, entro e non oltre le ore..... del giorno, busta chiusa, controfirmata sui lembi di chiusura contenente:

A) l'offerta, in cifre ed in lettere redatta su carta bollata o resa legale con l'applicazione di marca da bollo da L. 20.000, timbrata e sottoscritta dal legale rappresentante della ditta, con firma leggibile e per esteso. Dovrà inoltre essere indicato il codice fiscale o la partita I.V.A. della ditta. Detta offerta dovrà essere inserita in un'altra busta chiusa, controfirmata sui lembi di chiusura:

Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, in carta semplice, con la quale la ditta attesti:

di aver preso visione del progetto e dei relativi allegati, di essersi recata sul posto dove devono eseguirsi i lavori, constatando le circostanze generali e particolari che possono aver influito sulla determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali, compresi i costi per i piani di sicurezza dei cantieri, e che possono influire sulla esecuzione dell'opera, e di aver giudicato i prezzi medesimi nel complesso remunerativi e tali da consentire il prezzo offerto, e di ritenere il progetto eseguibile, e di disporre dei mezzi e delle attrezzature per l'esecuzione degli stessi; di voler eventualmente subappaltare le opere indicate (nel limite massimo del 30% dei lavori) segnalando ai sensi dell'art. 18 della L. 55/90 e successive integrazioni e modificazioni da uno a sei nominativi delle ditte cui si intende affidare il subappalto, depositando, nel caso si indichi un solo nominativo la certificazione prevista dal suddetto art. 18;

di essere iscritto all'Albo Nazionale Costruttori o all'Albo Regionale Appaltatori, o alla Camera di Commercio II.AA. per l'importo e le categorie indicate nel bando;

di essere disponibile a ricevere la consegna dei lavori entro trenta giorni dalla data della gara;

il nominativo delle persone che hanno il potere di rappresentanza e di impegnare legalmente la ditta, e del Direttore Tecnico che la società/ditta non si trova in stato di liquidazione o di fallimento, che non sia stata presentata domanda di concordato e che a carico di essa non si siano verificate procedure di fallimento o richieste di concordato nel quinquennio antecedente la data della gara;

eventuali condanne penali riportate, e la situazione dei carichi pendenti per:

IMPRESE INDIVIDUALI: titolare e Direttore Tecnico

SOCIETA' IN NOME COLLETTIVO: tutti i componenti della società e Direttore Tecnico

SOCIETA' ACCOMANDITA SEMPLICE: tutti i soci accomandatari e Direttore Tecnico

TUTTE LE ALTRE SOCIETA': amministratori muniti di poteri di rappresentanza e Direttore Tecnico

AVVERTENZE

L'aggiudicazione verrà effettuata ai sensi al miglior offerente (massimo ribasso) sul prezzo a base d'asta, e non si applicherà la normativa relativa alle offerte anomale.

L'aggiudicazione verrà disposta anche nel caso sia pervenuta una sola offerta valida.

Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto l'impresa (anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti, ed indipendentemente dalla natura industriale o artigiana e dalle dimensioni della struttura dell'impresa stessa) si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute dal Contratto Collettivo di Lavoro per li operai dipendenti dalle aziende edili ed affini, e negli accordi locali in vigore per il tempo e nella località nella quale si debbono eseguire i lavori, anche dopo la loro eventuale scadenza, e, se cooperativa, anche nei riguardi dei soci.

In caso di mancato rispetto degli obblighi predetti, accertata dal comune o segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, si procederà ad una detrazione del 20% dei pagamenti in acconto se i lavori fossero in corso di esecuzione, ed alla sospensione del pagamento del saldo se fossero ultimati, destinando la somma così accantonata al soddisfacimento degli obblighi di cui sopra.

Il pagamento delle somme così accantonate non potrà essere disposto fino a che l'Ispettorato del Lavoro non avrà accertato l'integrale adempimento degli obblighi predetti. Per tali sospensioni dei pagamenti non l'Impresa non potrà opporre eccezioni alla stazione appaltante, né ha titolo a risarcimento danni.

NON E' AMMESSA LA FACOLTA' DI PROCEDERE ALLA REVISIONE PREZZI (art. 3 D.L. 335/92, convertito in L. 359/92

L'aggiudicazione non costituisce la conclusione del contratto, che dovrà essere stipulato successivamente, con oneri a carico dell'impresa

IL RESPONSABILE DELL'U.T.C.